

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

271° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 18 MARZO 2003

—————

I N D I C E**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	8
2 ^a - Giustizia	»	11
5 ^a - Bilancio	»	22
6 ^a - Finanze e tesoro	»	29
7 ^a - Istruzione	»	36
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	43
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	48
10 ^a - Industria	»	54
11 ^a - Lavoro	»	59
12 ^a - Igiene e sanità	»	62

Commissioni riunite

2 ^a (Giustizia) e 3 ^a (Affari esteri)	<i>Pag.</i>	3
---	-------------	---

Sottocommissioni permanenti

5 ^a - Bilancio - Pareri	<i>Pag.</i>	74
--	-------------	----

<i>CONVOCAZIONI</i>	<i>Pag.</i>	79
-------------------------------	-------------	----

COMMISSIONI 2^a e 3^a RIUNITE**2^a (Giustizia)****3^a (Affari esteri, emigrazione)**

MARTEDÌ 18 MARZO 2003

11^a Seduta

Presidenza del Presidente della 2^a Commissione
Antonino CARUSO

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(1721) Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana ed il Regno di Spagna per il perseguimento di gravi reati attraverso il superamento dell'estradi-zione di uno spazio di giustizia comune, fatto a Roma il 28 novembre 2000, nonché norme di adegua-mento interno, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Riferisce il senatore PELLICINI, relatore per la 3^a Commissione, sottolineando preliminarmente come il Trattato in ratifica, intenda superare, per una serie di gravi reati, la necessità del ricorso all'istituto dell'estradi-zione, mediante il riconoscimento alle sentenze penali di condanne e ai provvedimenti restrittivi della libertà personale adottati dalle autorità giu-risdizionali di ciascuno dei due Paesi di efficacia nel territorio dell'altro Paese. Per tali ragioni esso costituisce un precedente assai rilevante nel quadro della cooperazione giudiziaria in Europa, anticipando, così, il man-dato d'arresto europeo. Fra gli aspetti più rilevanti del trattato va menzio-nata la rinuncia da parte della Spagna ad eccepire l'irregolarità delle con-danne in contumacia, ciò che era stato ritenuto sino ad ora un elemento ostativo per dar corso alle estradizioni. All'origine dell'iniziativa della sti-pula del trattato, al di là dell'impegno comune per anticipare la realizza-zione di uno spazio giudiziario comune, vi sono state certamente sensibi-lità diverse fra i due Paesi; in particolare, l'Italia aveva a cuore la possi-bilità di ottenere la consegna di alcuni latitanti, condannati prevalentemente per reati mafiosi, che si sono rifugiati nel corso degli anni in Spa-gna proprio contando sull'impossibilità di essere estradati in quanto con-dannati in contumacia. Per parte sua, la Spagna è particolarmente interes-

sata - a quanto è lecito presumere - alla consegna di alcuni esponenti di formazioni terroristiche fuggiti all'estero. Passa quindi ad elencare i reati per i quali si potrà procedere, prescindendo dal ricorso all'extradizione, sulla base delle disposizioni di cui all'accordo in questione. In particolare, va sottolineato che le nuove norme potranno rivelarsi assai efficaci ai fini della repressione di gravi delitti a sfondo sessuale quali la pedofilia, nonché al contrasto di alcuni reati riconducibili alla criminalità organizzata come il traffico di stupefacenti, la tratta di esseri umani, il traffico di armi.

Ribadisce poi l'importanza della cooperazione a livello europeo ai fini di una sempre più efficace azione di contrasto della criminalità organizzata. In tale prospettiva, appare essenziale incrementare gli sforzi nella direzione di uno spazio giudiziario comune; il trattato italo-spagnolo rappresenta senz'altro una tappa significativa - conclude il relatore - verso il conseguimento di tale obiettivo.

Riferisce il senatore GIULIANO, relatore per la 2^a Commissione, il quale sottolinea come il disegno di legge in titolo intervenga in un ambito - quello dei rapporti italo-spagnoli in tema di cooperazione giudiziaria - nel quale in passato si sono registrati problemi significativi legati, com'è noto, soprattutto alla difficoltà di ottenere dalla Spagna l'extradizione di persone nei cui confronti erano state pronunciate sentenze di condanna in contumacia. Nelle premesse dell'accordo firmato il 28 novembre 2000 i paesi firmatari sottolineano come i loro ordinamenti siano basati su principi democratici e rispettino gli obblighi sanciti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; essi pertanto esprimono la loro fiducia nei funzionamenti dei rispettivi sistemi giudiziari e nella capacità degli stessi di assicurare un processo equo. Tali premesse costituiscono il fondamento logico della disposizione contenuta nell'articolo 2 dell'Accordo, sulla base della quale le parti riconoscono efficacia nel proprio territorio alle sentenze di condanna e ai provvedimenti restrittivi della libertà personale riguardanti i reati indicati nell'articolo 1 dell'Accordo stesso e si impegnano ad eseguirli secondo quanto convenuto. L'articolo 1, nel delimitare l'ambito oggettivo di applicazione dell'Accordo, fa poi riferimento in particolare ai fatti relativi «al terrorismo, alla criminalità organizzata, al traffico di stupefacenti, al traffico di armi, alla tratta di esseri umani e all'abuso sessuale contro minori». L'articolo 3 dell'Accordo disciplina quindi le modalità della trasmissione della richiesta di consegna, mentre l'articolo 4 regola l'ipotesi dell'arresto preliminare.

L'articolo 5 poi, disciplinando la decisione sulla consegna, stabilisce che l'autorità giudiziaria della parte richiesta può rifiutarla solo nel caso in cui la richiesta e la documentazione allegata non soddisfino i requisiti previsti dal trattato ovvero nel caso in cui l'ordinamento della medesima parte richiesta accordi un'immunità alla persona di cui si intende ottenere la consegna. L'articolo precisa inoltre che la condizione di cittadino della parte richiesta non è ostativa alla consegna. Si tratta di una previsione che rappresenta l'elemento maggiormente caratterizzante l'accordo in que-

stione, in quanto essa consente di superare il vaglio che accompagna attualmente i provvedimenti in materia di estradizione consentendo così di procedere alla consegna a prescindere dall'accertamento dei presupposti ordinariamente richiesti in tale materia, quali, in primo luogo, il requisito della «doppia incriminabilità».

L'articolo 6 dell'Accordo prevede la possibilità che la consegna sia rinviata nel caso in cui la persona richiesta stia scontando una pena o sia sottoposta a procedimento penale nella parte richiesta, e ciò fino al completamento dell'esecuzione. Nel caso in cui la richiesta di consegna si riferisca ad un procedimento penale è altresì prevista la possibilità di un trasferimento temporaneo della persona.

Passando all'esame dell'articolato del disegno di legge in titolo, il relatore si sofferma in primo luogo sulle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 dello stesso, osservando come la Camera dei deputati sia intervenuta su questi due articoli precisando che le ordinanze con cui vengono disposte le misure coercitive debbano essere motivate a pena di nullità. Al riguardo, non può non osservarsi che la modifica in questione sembrerebbe pleonastica alla luce del disposto di ordine generale contenuto nel comma 3 dell'articolo 125 del codice di procedura penale.

Un ulteriore aspetto su cui sembra opportuno richiamare l'attenzione è poi quello relativo al comma 2 dell'articolo 4 la cui formulazione sembrerebbe configurare un'anomala ipotesi di applicazione obbligatoria delle misure coercitive.

L'articolo 5 del disegno di legge disciplina invece l'ipotesi del consenso della persona richiesta in consegna, sulla base del quale è possibile procedere alla consegna medesima mediante una procedura estremamente semplificata.

L'articolo 6 prevede la possibilità del ricorso per Cassazione, esclusivamente per violazione di legge, nei confronti dei provvedimenti che hanno deciso sulla consegna e di quelli che hanno deciso sull'applicazione di una misure coercitiva, mentre l'articolo 9 contiene una disposizione, opportunamente introdotta dalla Camera dei deputati, con la quale è stata assicurata l'operatività del principio di specialità anche relativamente all'ambito di applicazione dell'Accordo italo-spagnolo in questione.

Il relatore prosegue quindi il suo intervento sottolineando l'esigenza di un attento approfondimento circa le implicazioni sottese ad alcune disposizioni dell'Accordo italo-spagnolo e, inoltre, sulle relazioni intercorrenti tra tale accordo e la decisione quadro sul mandato d'arresto europeo del 13 giugno 2002.

In primo luogo, il relatore sottolinea che la perentorietà della formulazione dell'articolo 5 dell'Accordo sembrerebbe escludere la possibilità che la consegna della persona alla parte richiedente possa essere rifiutata in ipotesi diverse da quelle contemplate nelle lettere a) e b) del comma 2 del medesimo articolo 5. Si pone quindi il problema di verificare se il recepimento nell'ordinamento interno di un obbligo di consegna espresso in termini così ampi sia compatibile con il rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale e dei diritti inalienabili della persona

umana, che la giurisprudenza costituzionale ha individuato come limite invalicabile per il legislatore ordinario anche laddove esso si trovi a dare esecuzione a strumenti pattizi che beneficiano di una specifica copertura costituzionale. Al riguardo, non può non richiamarsi l'attenzione sul fatto che, in merito al punto in questione, la formulazione della decisione quadro sul mandato di arresto europeo appare significativamente diversa.

Un ulteriore aspetto problematico è poi legato al superamento del requisito della doppia incriminabilità, in conseguenza del quale i casi in cui possono determinarsi limitazioni della libertà personale per effetto delle previsioni dell'accordo risultano, di fatto, individuati sulla base delle sole indicazioni contenute nell'articolo 1 dell'Accordo medesimo, indicazioni che rivestono in taluni casi un carattere generico che potrebbe porre un problema di compatibilità con il disposto dell'articolo 13 della Costituzione.

Il relatore conclude infine il proprio intervento sottolineando, da un lato, l'indubbia e positiva importanza politica dell'accordo italo-spagnolo e, dall'altro, come, in ogni caso, gli aspetti problematici sollevati nella sua relazione debbano altresì essere valutati anche tenendo conto dei limiti entro i quali il Parlamento può intervenire trovandosi in questa sede ad esaminare un disegno di legge di autorizzazione alla ratifica di un trattato internazionale.

Si apre il dibattito.

Il senatore BOREA, rifacendosi alle considerazioni svolte nell'ultima parte dell'intervento del relatore Giuliano, sottolinea l'esigenza di un approfondimento in merito ai rapporti intercorrenti fra l'accordo italo-spagnolo e la decisione quadro sul mandato di arresto europeo. Quest'ultimo strumento presenta, infatti, una struttura assai più articolata dell'accordo italo-spagnolo, assicurando maggiori garanzie e contemplando un numero ben più ampio di ipotesi in cui è possibile, o addirittura obbligatorio, rifiutare la consegna. Il recepimento della decisione quadro è, tra l'altro, oggetto di elaborazione a livello governativo in vista della presentazione di un futuro disegno di legge delega e, in questa sede, ci si è anche posti il problema dell'inderogabilità delle garanzie fondamentali assicurate dall'ordinamento costituzionale italiano, ad esempio, sia con riferimento alla necessità di tipizzare i casi in cui è possibile procedere alla consegna a prescindere dal requisito della doppia incriminabilità, sia con riferimento alla disciplina dell'esecuzione della pena.

Il quadro complessivo così delineato non può non far sorgere perplessità circa l'opportunità di procedere alla ratifica dell'Accordo italo-spagnolo in questo momento e, al riguardo, le Commissioni riunite dovranno valutare se non sia invece preferibile procedere innanzitutto sul piano multilaterale e attribuire quindi carattere prioritario al recepimento della menzionata decisione quadro, recepimento che, tra l'altro, dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2003.

Il senatore FASSONE, dopo essersi soffermato brevemente sulle premesse dell'Accordo italo-spagnolo già ricordate dal relatore, evidenzia la necessità di un ulteriore approfondimento relativamente alla disposizione di cui all'articolo 5 dell'Accordo, ai sensi della quale la condizione di cittadino della parte richiesta non è ostativa alla consegna.

Tale disposizione deve infatti a suo avviso essere collegata alla generale previsione contenuta nell'articolo 26, primo comma, della Costituzione che nel consentire l'estradizione del cittadino nei soli casi previsti dalle Convenzioni internazionali presuppone però implicitamente che il cittadino estradato possa usufruire nell'ordinamento della parte richiedente di quelle garanzie fondamentali di cui egli usufruirebbe nell'ordinamento italiano. Da questo punto di vista, poiché la Convenzione europea dei diritti dell'uomo non è da sola in grado di assicurare tutte le garanzie fondamentali proprie dell'ordinamento costituzionale italiano, sarebbe importante accertare se l'ordinamento costituzionale spagnolo assicuri autonomamente tali garanzie. Più in particolare, ritiene necessario chiedersi se, nel momento in cui si deve dare esecuzione ad una richiesta di consegna relativa ad un provvedimento applicativo di una misura cautelare emesso nell'ordinamento dalla parte richiedente, al giudice italiano possa essere legittimamente sottratta del tutto la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza.

Prende la parola il senatore CALVI il quale si augura che nel corso dell'esame i dubbi legittimamente sollevati da alcune parti possano però venire senz'altro superati, tanto da pervenire rapidamente alla definitiva approvazione del disegno di legge in titolo assicurando così l'operatività di un accordo che non può che essere oggetto di una valutazione estremamente positiva. Deve infatti esprimersi apprezzamento per l'attività negoziale svolta dai governi italiano e spagnolo e per un'iniziativa che appare idonea a superare i problemi che troppo spesso in passato hanno segnato i rapporti di cooperazione giudiziaria fra l'Italia e la Spagna. In questa prospettiva appare inoltre significativo il fatto che alla Camera dei deputati il disegno di legge in titolo sia stato approvato praticamente all'unanimità.

Il presidente Antonino CARUSO rinvia infine il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 16,05.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MARTEDÌ 18 MARZO 2003

250^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PASTORE

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Vietti.**La seduta inizia alle ore 15,45.**IN SEDE CONSULTIVA*

(2103) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 febbraio 2003, n. 18, recante disposizioni urgenti in materia di giudizio necessario secondo equità*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il presidente PASTORE riferisce in sostituzione del senatore Magnalbò, designato quale relatore: illustra i motivi di necessità e urgenza del decreto-legge n. 18, recante modifiche all'articolo 113 del codice di procedura civile, volte a escludere che la decisione sia adottata secondo equità nelle cause derivanti da contratti cosiddetti «di massa», cioè conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti negoziali, come ad esempio quelli relativi alle assicurazioni di responsabilità civile auto.

L'urgenza deriva dalla necessità di evitare che l'apprezzamento secondo criteri di equità dei singoli giudici di pace possa comportare pronunce difformi riferite a identiche tipologie contrattuali. Ricorda in proposito il diffuso contenzioso determinatosi nei confronti delle compagnie di assicurazioni.

Dopo aver ricordato che la Camera dei deputati ha apportato al decreto-legge originario alcune modifiche aggiuntive che, tuttavia, non sono oggetto di valutazione in questa sede, propone l'espressione di un parere favorevole al riconoscimento dei presupposti costituzionali.

Il senatore VILLONE, a nome della sua parte politica preannuncia un voto contrario al riconoscimento dei presupposti costituzionali. Osserva

che l'argomento principale portato dal relatore, vale a dire il pericolo di decisioni difformi in merito a controversie relative a situazioni contrattuali omogenee, rappresenta un dato comune a ogni giudizio e, pertanto, non può ritenersi valido fondamento per la decretazione d'urgenza.

Riservandosi di esprimere ulteriori perplessità in sede di esame del provvedimento ai fini del parere di costituzionalità, nota che l'esclusione di una particolare specie di controversia dal giudizio secondo equità da parte del giudice di pace potrebbe ledere il principio costituzionale del giudice naturale.

Il senatore BATTISTI, a nome del Gruppo Margherita, preannuncia un voto contrario al riconoscimento dei presupposti costituzionali, osservando che le disposizioni del decreto-legge intervengono con il fine esclusivo di condizionare la vicenda processuale delle numerose controversie in corso fra le compagnie di assicurazioni e i loro clienti, a fronte di una questione che ha importanza economica e giuridica assai rilevante.

Il sottosegretario VIETTI conferma l'orientamento del Governo circa l'indifferibilità delle misure contenute nel decreto-legge, dato l'enorme aumento di controversie relative a rapporti derivanti da contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari. Ricorda che il giudizio secondo equità sta dando luogo a decisioni che determinano un effetto seriale indefinito: esse, inoltre, in base al codice di rito non sono suscettibili di appello, mentre la circostanza che la decisione sia stata adottata su basi equitative nei fatti esclude un reale controllo di legittimità in sede di ricorso per cassazione.

Non condivide, inoltre, la preoccupazione espressa dal senatore Villone riguardo alla violazione del principio del giudice naturale, in quanto la norma non modifica la competenza. Essa, invece, rafforza le garanzie per il diritto di difesa, introducendo la possibilità del ricorso in appello e adeguando la disciplina in materia di spese di giudizio.

Il senatore VILLONE, ritenendo in parte fondate le repliche del sottosegretario Vietti, dubita tuttavia che il Governo avrebbe adottato un simile provvedimento se le compagnie di assicurazione non fossero state soccombenti nei giudizi già instaurati.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere proposto dal relatore, favorevole al riconoscimento dei presupposti costituzionali.

(Doc. LXXXVII, n. 3) Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea (anno 2002)

(Parere alla Giunta per gli affari delle Comunità europee. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 13 marzo.

Il presidente PASTORE ricorda le conclusioni svolte dal senatore Basile, relatore, al termine dell'illustrazione del documento.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva quindi il parere favorevole proposto dal relatore.

La seduta termina alle ore 16.

GIUSTIZIA (2^a)

MARTEDÌ 18 MARZO 2003

196^a Seduta (pomeridiana)*Presidenza del Presidente*

Antonino CARUSO

*La seduta inizia alle ore 16,10.**IN SEDE REFERENTE***(800) MEDURI ed altri. – Norme per contrastare la manipolazione psicologica****(1777) ALBERTI CASELLATI. – Disposizione concernenti il reato di manipolazione mentale****– e petizione n. 105 ad essi attinente**

(Esame congiunto e rinvio)

Riferisce il senatore ZICCONI, il quale, dopo aver ricordato preliminarmente come il problema dell'introduzione nell'ordinamento giuridico di una nuova fattispecie criminosa per tutelare la collettività da ipotesi variamente definite di manipolazione psicologica o mentale sia stato sollevato da più parti, sottolinea che il disegno di legge n. 1777 d'iniziativa della senatrice Alberti Casellati individua a tal fine una nuova fattispecie penale con una particolare attenzione, nelle intenzioni, alla formulazione della norma sotto il profilo della compiuta determinazione della medesima. Appare necessario infatti evitare il riproporsi di quelle censure – che si sostanziano nel difetto di tassatività – che la Corte Costituzionale ebbe occasione di rilevare, dichiarando l'illegittimità dell'articolo 603 del codice penale, con riferimento al reato di plagio che con il tema considerato presenta indubbe analogie.

Con molta probabilità – continua il relatore – il tentativo pur apprezzabile non può dirsi del tutto compiuto in quanto si possono ipotizzare dei miglioramenti del testo che vadano nel senso di assicurare quell'indispensabile grado di determinatezza e precisione richiesto. Ed in proposito si possono individuare due linee di possibile intervento, da attuarsi congiuntamente, che si indicano nella necessità di definire attraverso opportuni emendamenti, da un lato, la condotta tipica che appare troppo generica e, dall'altro, il risultato della stessa ed i suoi effetti, con riferimento alla

particolare condizione della persona nei confronti della quale i comportamenti sono posti in essere.

Nella stessa direzione del disegno di legge n. 1777 si colloca anche il disegno di legge n. 800 di iniziativa dei senatori Meduri ed altri, in merito al quale peraltro vanno evidenziati i medesimi profili problematici ai quali si è fatto riferimento per il disegno di legge di iniziativa della senatrice Alberti Casellati.

Il relatore conclude auspicando che le richiamate difficoltà di offrire una precisa formulazione non distolgano comunque dall'obiettivo di colmare al più presto una lacuna dell'ordinamento giuridico che corrisponda ad un'esigenza da più parti avvertita.

Propone infine di congiungere l'esame dei disegni di legge n. 1777 e n. 800.

Conviene la Commissione.

Interviene la senatrice ALBERTI CASELLATI che si sofferma sulla *ratio* ispiratrice del disegno di legge n. 1777 ricordando che in particolare nel nord Italia – ma il problema non è estraneo al resto del Paese – organizzazioni e sette pseudo religiose carpiscono continuamente la buona fede di intere famiglie senza che le stesse possano fruire di un'adeguata tutela anche di tipo penale.

Non nega che il testo possa presentare problemi di natura tecnico-giuridica sotto il profilo della definizione della fattispecie in quanto, nell'ambito in questione, costituisce un non facile problema, per i caratteri della situazione considerata, l'individuazione di ciò che possa dirsi consentito – perché espressione di libertà – rispetto a ciò che debba ritenersi vietato poiché causa di condizionamento.

Tali difficoltà non appaiono peraltro insormontabili ed esse – sottolinea la senatrice Alberti Casellati – non devono indurre a desistere dall'intervenire su un tema delicato che richiede assoluta necessità di attenzione. Al riguardo, una possibile via potrebbe rinvenirsi nella precisazione normativa del rapporto dinamico che sussiste tra soggetto condizionato e soggetto condizionante. Appare cioè opportuno un intervento redazionale che assicuri, per così dire, una traduzione normativa di tale dinamica.

Conclude l'intervento sottolineando l'importanza che le difficoltà tecnico-giuridiche legate alla formulazione della previsione non facciano passare in secondo piano le esigenze di quelle famiglie che sono oggi disperate, in quanto vittime indifese di quelle situazioni rispetto alle quali la proposta di legge è diretta a fornire una tutela.

Interviene il senatore GUBETTI per sottolineare come il problema sollevato dalla senatrice Alberti Casellati sia reale e riferibile a situazioni concrete numericamente non trascurabili. L'attuale formulazione non consente però di cogliere con esattezza i limiti della fattispecie rispetto, ad esempio, al reato di circonvenzione di incapace e risulta pertanto necessario un intervento diretto a chiarire e specificare i mezzi con i quali si attua

il condizionamento della personalità e il concetto di suggestionabilità. Al riguardo suggerisce altresì l'opportunità di approfondimenti tecnici anche avvalendosi della collaborazione di esperti, eventualmente da acquisire mediante lo svolgimento di audizioni.

Resta in ogni caso imprescindibile anche per il senatore Gubetti una formulazione della norma che non offra il fianco a quelle stesse critiche già espresse dalla Corte Costituzionale per il reato di plagio.

Interviene il senatore ZANCAN per esprimere la propria contrarietà al ricorso ad esperti ed audizioni sul tema per le possibili implicazioni connesse all'opinabilità ed alla suggestione di tesi pur autorevoli. Nel merito ritiene che l'iniziativa in cui si sostanzia il disegno di legge appare molto pericolosa in quanto risultano labili i confini della fattispecie, così come delineata, rispetto al reato di circonvenzione di incapace che invece rappresenta una disposizione collaudata, efficace e sorretta da parametri giurisprudenziali soddisfacenti. Quanto ai mezzi che determinano il condizionamento, con riferimento in particolare «alle pratiche psicagogiche», suggerisce una formulazione più chiara la cui portata possa essere compresa con facilità dal cittadino medio.

Interviene il senatore CALVI per sottolineare le incertezze applicative connesse alle formulazioni proposte nei due disegni di legge in titolo, con particolare riferimento, tra l'altro, al rischio di sanzionare anche casi che potrebbero rientrare nell'esercizio della professione di psichiatra.

La senatrice ALBERTI CASELLATI ritiene che il problema da ultimo evidenziato possa trovare agevole soluzione nell'attuale formulazione del disegno di legge n. 1777 che dà rilievo alla condotta solo se diretta al fine di far compiere un atto o determinare un'omissione gravemente pregiudizievole.

Il presidente Antonino CARUSO chiede alla Commissione di valutare se, al di là dell'esigenza di un miglioramento del testo, il problema sollevato dall'iniziativa della senatrice Alberti Casellati non sia, come sembra, un problema reale e meritevole di attenzione.

Il senatore CALVI chiede di considerare se le richiamate esigenze possano essere soddisfatte con più efficacia con altri strumenti giuridici di natura non penale.

Il relatore ZICCONI interviene per sottolineare da un lato che le difficoltà tecnico giuridiche emerse sono ben presenti agli stessi proponenti ed ai sostenitori dell'iniziativa e dall'altro per ricordare che il fenomeno esiste, è significativo e non va trascurato. Appare opportuno pertanto uno sforzo per verificare se sia possibile trovare una formulazione che, in quanto immune da censure di illegittimità sotto il profilo della tassati-

vità della fattispecie, possa soddisfare esigenze che appaiono comunque meritevoli di tutela.

Il presidente Antonino CARUSO rinvia infine il seguito dell'esame congiunto.

La seduta termina alle ore 16,30.

197^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
Antonino CARUSO

La seduta inizia alle ore 21,20.

IN SEDE REFERENTE

(1986) Sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di tre anni, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge Pisapia ed altri; Fanfani ed altri

(1835) CREMA. – Sospensione dell'esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di tre anni per condanne relative a reati commessi prima del 31 dicembre 2000

(1845) CAVALLARO ed altri. – Sospensione dell'esecuzione della pena detentiva residua fino ad un massimo di tre anni per reati commessi fino a tutto il 31 dicembre 2001

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta notturna del 12 marzo scorso.

Prende la parola il senatore AYALA il quale, richiamando le significative questioni tecnico-giuridiche poste dall'articolato ed evidenziate dal senatore Borea nella relazione introduttiva, ritiene che le stesse non siano superabili ed anzi appaiono tali da rendere non sostenibile un provvedimento, che è in realtà un vero e proprio indulto mascherato.

A titolo personale fa presente che, pur non essendo in generale sempre favorevole ad atti di perdono, nel caso di specie non sarebbe contrario all'adozione di un provvedimento di indulto che palesi con serietà la sua natura pur prevedendo nel contempo limitazioni idonee a calibrarlo adeguatamente, sottolineando inoltre il fatto che in tal modo il Parlamento seguirebbe la via maestra costituita dall'utilizzo di uno strumento specificamente indicato dalla Costituzione per interventi di natura clemenziale.

Il disegno di legge approvato dalla Camera, dunque – continua il senatore Ayala – non appare accettabile nella sua totalità in quanto il suo

contenuto non è emendabile e può dirsi del tutto privo di dignità giuridica. Infatti si potrebbe concepire al riguardo esclusivamente la seguente alternativa: ipotizzare, da un lato, di dar vita ad un istituto destinato ad operare in via permanente – ma in proposito non si rinviene allo stato una motivazione ragionevole per farlo – ovvero, dall'altro, ritenere trattarsi di un vero e proprio indulto, ma in tal caso sarebbe necessaria la maggioranza richiesta dalla Carta costituzionale.

Il senatore Ayala ribadisce pertanto che, al di là delle ragioni di opportunità politica che sottendono all'iniziativa, il provvedimento deve essere interamente respinto per problemi tecnici che esso solleva e conclude il suo intervento evidenziando ancora una volta la sua posizione in linea di massima favorevole, nell'attuale contingenza, ad un provvedimento di indulto opportunamente definito e circoscritto negli effetti.

Interviene il senatore FASSONE il quale ricordando l'intervento del senatore Bucciero condivide la gravità della situazione delle carceri che è testimoniata sia dai dati riferiti alla Commissione dal sottosegretario per la giustizia Valentino, sia da quanto è emerso a seguito dei sopralluoghi che la Commissione medesima ha effettuato presso taluni istituti di pena del Paese.

Ricorda che in occasione del Giubileo del 2000 il Governo allora in carica e la maggioranza di centro sinistra avevano avanzato talune proposte importanti che ove adottate avrebbero potuto significativamente avviare la soluzione del problema. Si trattava tra l'altro del suggerimento di ampliare la soglia di pena al di sotto della quale il giudice può disporre l'espulsione dello straniero, della proposta di estendere i casi in cui è ammessa la sostituzione delle pene detentive, di un intervento diretto a prevedere un'ipotesi speciale di liberazione anticipata e, infine, di un ridimensionamento dei limiti di pena edittale previsti per i reati in materia di stupefacenti. Poiché ragioni politiche non hanno consentito l'attuazione delle richiamate proposte – continua il senatore Fassone – allo stato un indulto sia pure contenuto appare necessario. Non altrettanto può dirsi per il provvedimento che introduce il beneficio della sospensione condizionata della pena, il quale, pur tentando di offrire una risposta alla grave situazione delle carceri, non può essere approvato per una serie di considerazioni di natura tecnico-giuridica.

Al riguardo il senatore Fassone osserva in primo luogo come il principio costituzionale della legalità della pena si debba leggere anche nel senso che nessuna pena irrogata può eliminarsi se non attraverso i soli modi consentiti dalla Costituzione. Ricorda in proposito che essi sono la concessione della grazia individuale da parte del Capo dello Stato, l'adozione di provvedimenti di amnistia od indulto ad opera del Parlamento e gli interventi sulla pena attuati con la concessione di misure alternative per intervento della giurisdizione.

Se è vero dunque che queste sono le sole forme consentite dalla Carta costituzionale, è anche vero che il disegno di legge in esame si pone al di fuori di esse in quanto dà vita ad un preteso meccanismo di estinzione

condizionata della pena che in realtà opera come un vero e proprio indulto condizionato per attribuire al provvedimento tale natura manca, come è evidente, proprio il rispetto delle prescrizioni richieste dall'articolo 79 della Carta Costituzionale.

E non si tratta – ricorda il senatore Fassone – della sola necessità che vengano rispettate le forme e le maggioranze prescritte, ma anche del fatto che, per la Costituzione, la legge di concessione stabilisce il termine per l'applicazione dell'amnistia o dell'indulto, ma non può comunque applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ricorda inoltre in proposito la questione già affrontata negli anni '60 dalla Corte Costituzionale che ha ritenuto superabile l'innegabile disparità di trattamento che si accompagna all'adozione di provvedimenti di amnistia o indulto per il fatto decisivo che gli stessi vengano correlati ad atti significativi di rilievo politico, quali ad esempio una riforma della procedura penale o della disciplina di taluni reati, che seguono la chiusura di cui un «ciclo» precedente e l'inizio di una nuova fase.

Altro nodo da sciogliere, con riferimento all'articolo 2 del disegno di legge, è connesso all'ambito applicativo del richiamato articolo 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario per la necessità di precisare come vada applicato il nuovo beneficio ai condannati per reati dal vincolo della continuazione e rientranti solo in parte fra quelli contemplati dal citato articolo 4-*bis*.

Un'ulteriore riflessione sembra opportuna, con riferimento all'articolo 5 del disegno di legge, con particolare riguardo alla lunghezza del periodo di sospensione dell'esecuzione. Al riguardo per l'attuale testo si può affermare, da un lato, che la durata delle prescrizioni di cui all'articolo 7 deve corrispondere al residuo di pena e ciò argomentandolo dall'articolo 7, comma 1; dall'altro l'estinzione della pena si produce però solo trascorso il termine di cinque anni – inevitabilmente più lungo del precedente – e ciò con riferimento a quanto disposto all'articolo 5, comma 4. Il testo pone quindi interrogativi irrisolti in quanto, tra l'altro, non permette di definire la condizione giuridica del soggetto beneficiario nelle more dei cinque anni, una volta decorso il residuo di pena, in quanto in tale fase, la stessa non si può dire a rigore né estinta, né eseguibile né sospesa. Manca inoltre qualsiasi indicazione dell'autorità chiamata a dichiarare l'estinzione della pena e comunque la previsione di un meccanismo di chiusura con riferimento al beneficio che si va ad introdurre.

Altre incongruenze si colgono – con riguardo all'articolo 6 del disegno di legge – in materia di espulsione di stranieri per cui si impone il coordinamento delle possibili ipotesi di applicazione del beneficio con le fattispecie contemplate dal testo unico n. 286.

Al tempo stesso l'articolo 5, comma 2 del disegno di legge n. 1986 richiede un intervento al fine di escludere possibili duplicazioni di pena tenuto conto della particolare rilevanza delle prescrizioni imposte e della coerenza necessaria del meccanismo dello scomputo della pena.

Altro timore è poi quello che, con l'applicazione del nuovo istituto, i magistrati di sorveglianza vengano sommersi da complesse questioni interpretative con conseguenti ritardi in ordine all'applicazione delle misure alternative in vigore. Oltre a ciò si deve considerare che gli effetti del provvedimento potrebbero risultare inficiati dal fatto che molti condannati potrebbero tornare in carcere in breve tempo stante il rigore delle prescrizioni imposte e la naturale tendenza alla loro inosservanza.

Alla luce di quanto precede – conclude il senatore Fassone – appaiono praticabili due soluzioni: trasformare il beneficio in un istituto destinato ad operare a regime eliminando la previsione che ne limita gli effetti nel tempo – ma al riguardo vi sono controindicazioni sull'opportunità di introdurre un nuovo istituto di questo genere – o prevedere un vero e proprio indulto.

La situazione richiamata sullo stato delle carceri richiede in realtà di intervenire con un provvedimento di indulto ma in tal caso, conclude il senatore Fassone, lo stesso non potrà essere adottato senza il rispetto della Costituzione, salvo discutere in ordine all'ampiezza dei suoi effetti.

Interviene il senatore CALVI il quale ricorda come allo stato, al di là del numero dei provvedimenti in titolo, siano in esame in sostanza due tipi di iniziative: da un lato vi sono infatti i disegni di legge che prevedono forme di sospensione condizionata della pena nel limite di tre anni, dall'altro la proposta di indulto. Pur manifestando, anche perché firmatario del relativo disegno di legge, una naturale preferenza per tale ultima iniziativa in quanto più trasparente, legittima ed efficace, resta il fatto che la stessa non incontra al momento l'adesione della maggioranza richiesta ed è consequenziale pertanto considerare la praticabilità dell'altra ipotesi.

Il senatore Calvi esprime stupore per il fatto che il Governo non abbia presente la gravità dei problemi e che, comunque, li ritenga in via di risoluzione grazie agli interventi adottati ed in corso di adozione tra i quali, ricorda, le ristrutturazioni e la costruzione di nuovi carceri. In realtà dai dati emersi dal dibattito svoltosi alla Camera dei deputati è emerso che a fronte di circa 42 mila posti disponibili negli istituti penitenziari si registra, sulla base di stime prudenziali, una popolazione carceraria superiore alle 55 mila unità, ma il dato potrebbe essere anche più significativo.

Riferisce altresì i dati relativi alla distribuzione per categorie della popolazione carceraria segnalando la presenza, tra gli altri, per il 31 per cento di extracomunitari e per il 27, 9 per cento di tossicodipendenti. Significativo è inoltre il dato relativo ai condannati impiegati in attività lavorative che è passato dal 35 per cento del 1990 al 24 per cento del 2000.

Si può dunque affermare – continua il senatore Calvi – che la situazione delle carceri è drammatica e che, si ribadisce, l'unica via percorribile per tentare di porre rimedio al problema appare quella offerta dai disegni di legge che introducono il beneficio temporaneo della sospensione condizionata della pena. I problemi evidenziati dal relatore Borea, dal senatore Fassone, dai colleghi della Camera dei deputati debbono essere letti alla luce della drammaticità della situazione delle carceri. Dopo aver

escluso qualsiasi intento di utilizzo del provvedimento per fini elettorali-stici o per realizzare un attacco al Governo, il senatore Calvi osserva come l'attuale situazione realizzi una violazione permanente del precetto contenuto nell'articolo 27 della Costituzione ove, ricorda, si sancisce che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

Lo stato in cui versano oggi i detenuti, ribadisce il senatore Calvi, si pone in palese contrasto col dettato costituzionale in quanto, come è evidente, non vi è alcuna possibilità di attuare il recupero del condannato in una simile situazione, mentre costituisce un dato preoccupante il basso numero di quanti hanno accesso al lavoro.

Pone, poi, l'accento sul fatto che le due iniziative in esame corrispondono ad istituti differenti, caratterizzati da diversi presupposti applicativi per cui, pur potendosi discutere della costituzionalità della soluzione prescelta dalla Camera, resta il fatto che questa ha ritenuto di votare a larghissima maggioranza il provvedimento che introduce il beneficio della sospensione condizionata della pena ritenendo così superabili i profili di incostituzionalità prospettati.

Poichè appare necessario dare una risposta alla grave crisi che potrebbe sfociare da un momento all'altro in una implosione del sistema carcerario, il senatore Calvi, pur ritenendo senz'altro auspicabili provvedimenti più ampi di riforma, preannuncia il voto favorevole del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo sul disegno di legge n. 1986, ritenendo altresì opportuno valutare attentamente la possibilità di migliorarlo al fine di superare le incertezze da più parti manifestate.

Nel ricordare infine la brevità dei tempi per l'esame del provvedimento in Assemblea, pur manifestando apprezzamento per le posizioni espresse dai senatori Fassone ed Ayala che sono il frutto di una disamina onesta e seria, conclude ribadendo la posizione ufficiale del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo a favore dell'adozione di una proposta sostanzialmente corrispondente a quella delineata nel testo licenziato dall'altro ramo del Parlamento.

Interviene il senatore ZICCONI manifestando il proprio imbarazzo per il fatto che si continua a parlare del cosiddetto «indultino» in termini di provvedimento di clemenza nel mentre si registra sempre l'assenza di quelle maggioranze necessarie ai sensi della Costituzione per l'adozione di un atto di tale natura. Al riguardo fa presente che, a suo avviso, laddove la Costituzione parla di amnistia e indulto usa una formulazione che vuole, in realtà, includere tutti i provvedimenti di clemenza, per cui nessuna iniziativa di questo genere potrebbe essere assunta senza tale maggioranza. Ricorda peraltro il grande sforzo che vi è stato alla Camera per superare tale censura attraverso vari interventi sull'articolato nel tentativo di farne appunto qualcosa di diverso da un provvedimento di clemenza.

Il senatore Ziccone, nell'esprimersi poi a favore in linea di principio per un'iniziativa diretta a diminuire la popolazione carceraria, sottolinea

l'esigenza di tener conto di come dalle parole del sottosegretario per la giustizia Valentino, non sia dato però ritenere sussistenti quelle condizioni di necessità più volte richiamate, che renderebbero ineludibile l'iniziativa.

Il beneficio della sospensione condizionata della pena presenta in conclusione lacune e problemi tecnico giuridici che non appaiono superabili, essenzialmente in quanto non viene costruito come istituto destinato ad operare a regime. Al fine di conseguire l'effetto di diminuzione della popolazione carceraria, il senatore Ziccone suggerisce allora l'opportunità di tentare di ripensarlo come istituto stabile che possa affiancarsi alle vigenti misure alternative ed operare negli spazi da esse non coperti.

Conclude auspicando che vengano introdotte modifiche in tale direzione, che comunque non accentuino quegli aspetti che già adesso connotano il disegno di legge come un indulto mascherato. Sarebbe infatti imbarazzante esprimere un voto favorevole per un provvedimento che allo stato si configura come un vero e proprio indulto e che verrebbe adottato in assenza del rispetto della procedura richiesta dalla Costituzione e, quindi, in violazione della stessa.

Interviene il senatore Massimo BRUTTI, il quale dopo aver sottolineato la difficoltà delle problematiche che sono in questo momento all'esame della Commissione, ricorda il tentativo di pervenire all'approvazione di un provvedimento di clemenza che ebbe luogo nella parte conclusiva della XIII legislatura. Com'è noto, tale tentativo fallì anche a causa dell'atteggiamento contraddittorio dell'opposizione che rese impossibile la realizzazione dell'ampia convergenza indispensabile per l'approvazione di una proposta di questo genere.

Oggi il legislatore si trova di fronte ad una situazione carceraria che, stando ai dati disponibili, risulta ancora più drammatica e che comporta condizioni di vita negli istituti penitenziari le quali rendono, di fatto, impossibile un'esecuzione della pena detentiva realmente coerente con i principi sanciti dall'articolo 27 della Costituzione. Tale stato di cose è stato indubbiamente determinato anche dal venir meno, a partire dall'inizio degli anni 90, di quella prassi che aveva caratterizzato la precedente storia repubblicana con il periodico susseguirsi di provvedimenti clemenziali che, oggettivamente, svolgevano una funzione di contenimento delle presenze nelle strutture carcerarie, evitando il determinarsi di situazioni critiche come quella attuale.

Al riguardo va sottolineato che l'impossibilità di approvare provvedimenti di clemenza che si è verificata – come detto – a partire dall'inizio degli anni 90 va ricondotta non soltanto alle ragioni di ordine tecnico-giuridico legate alla modifica dell'articolo 79 della Costituzione, ma anche, e soprattutto, ad una modificazione dei rapporti fra le diverse forze politiche che ha reso in concreto irraggiungibile l'ampia maggioranza ora richiesta per l'approvazione dei provvedimenti di amnistia ed indulto.

Le considerazioni che precedono rendono evidente come, a fronte della impraticabilità della strada in astratto preferibile del ricorso ad un provvedimento di indulto in senso proprio, la soluzione delineata nel testo

già licenziato dalla Camera dei deputati rappresenta l'unica alternativa realmente configurabile. Dal punto di vista tecnico ritiene infatti che i dubbi di costituzionalità prefigurati possano essere contraddetti e superati in quanto la soluzione proposta presenta elementi qualificanti idonei a distinguerla da un indulto in senso stretto, mentre dal punto di vista politico l'idea di far ricorso ad un vero e proprio indulto gli appare priva di qualsiasi possibilità di reale successo in quanto, anche se fosse possibile raccogliere la maggioranza necessaria in Senato, non si vede come questo risultato potrebbe essere ottenuto alla Camera dei deputati dove un tentativo in questa direzione è già stato effettuato e si è concluso con un insuccesso.

Per quanto attiene invece all'idea di superare i dubbi di legittimità costituzionale cui si è già fatto riferimento configurando l'istituto della sospensione condizionata della pena come un istituto a regime, e non invece a carattere temporaneo come avviene nei disegni di legge in titolo, anche in questo caso gli sembra che tale soluzione non sia né necessaria sotto il profilo tecnico-giuridico, né praticabile dal punto di vista politico.

In altri termini, l'approvazione di un provvedimento che preveda l'operatività di un beneficio penitenziario a carattere temporaneo rappresenta, con ogni probabilità, l'unico possibile punto di compromesso suscettibile di consentire oggi un intervento legislativo che, da un lato, si faccia carico della drammatica situazione carceraria su cui ci si è già soffermati e, dall'altro, significhi anche la netta presa di distanza da forme demagogiche di strumentalizzazione delle paure e dei timori che pervadono l'opinione pubblica con riferimento specifico al tema della sicurezza.

Il senatore GUBETTI, dopo aver ricordato che il Gruppo Forza Italia ha lasciato libertà di voto ai propri senatori sulla tematica sottesa ai disegni di legge in esame, annuncia fin da ora a titolo personale di non essere favorevole agli stessi e non soltanto perché dal punto di vista tecnico giuridico essi sono sostanzialmente un espediente per aggirare il disposto dell'articolo 79 della Costituzione, ma soprattutto perché giudica fondate le preoccupazioni dei cittadini circa le ricadute che un provvedimento come quello proposto nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati potrebbe avere sul versante della sicurezza e della tutela dell'ordine pubblico. Non è infatti, a suo avviso, possibile non tener conto dei dati che dimostrano come nei dodici mesi successivi all'adozione di un provvedimento di clemenza si è sempre registrato un significativo incremento del numero dei reati, pari a circa il 40 per cento, e come l'alleggerimento delle presenze negli istituti penitenziari abbia una durata assai breve, mentre dopo circa un anno dall'entrata in vigore del provvedimento medesimo normalmente circa il 60 per cento di coloro che ne hanno beneficiato si trova nuovamente ristretto in carcere.

In conclusione i rilievi che precedono lo inducono a ritenere che l'adozione di un provvedimento clemenziale del tipo prospettato nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati costituirebbe una grave imprudenza e una scelta sbagliata.

Il presidente Antonino CARUSO dichiara chiuso il dibattito.

Intervenendo in sede di replica, il relatore BOREA evidenzia come le considerazioni e i rilievi svolti nel corso del dibattito abbiano confermato le ragioni di perplessità che egli aveva avuto modo di delineare, con riferimento al testo licenziato dalla Camera dei deputati, nel corso della sua relazione. A fronte di ciò peraltro alcune forze politiche hanno chiaramente manifestato l'intenzione di portare avanti l'esame del disegno di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento. Al riguardo, egli ritiene comunque dovere del Senato cercare di porre rimedio a quegli elementi di criticità dell'impianto del disegno di legge n. 1986 che – come già rilevato – potrebbero esporre lo stesso anche a censure di legittimità costituzionale. Ad ogni modo, la sua personale convinzione circa l'opportunità di proseguire nell'esame del testo trasmesso dalla Camera è corroborata, da un lato, dalla circostanza che la situazione nelle carceri è universalmente riconosciuta come grave e, dall'altro, dal fatto che, a suo parere, l'introduzione nell'ordinamento dell'ipotesi di sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva prospettata nei disegni di legge in titolo non aggraverebbe l'attuale situazione dell'ordine pubblico. Tale assunto è chiaramente desumibile dai dati che evidenziano come già oggi un numero estremamente elevato di condannati in via definitiva non risulti ristretto negli istituti penitenziari, o in quanto usufruisce delle misure alternative alla detenzione previste dall'ordinamento penitenziario ovvero in quanto si trova in attesa della decisione del tribunale di sorveglianza nelle ipotesi rientranti nel disposto dell'articolo 656, comma 5, del codice di procedura penale, senza che ciò abbia ricadute preoccupanti sul versante della sicurezza dei cittadini.

La Commissione conviene quindi di fissare alle ore 20 di martedì 25 marzo 2003 il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n.1986, che viene assunto come testo base per il prosieguo dell'esame.

Il presidente Antonino CARUSO rinvia infine il seguito dell'esame congiunto.

La seduta termina alle ore 23,05.

BILANCIO (5^a)

MARTEDÌ 18 MARZO 2003

285^a Seduta*Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino nonché il direttore generale del Tesoro professor Domenico Siniscalco, accompagnato dalla dottoressa Maria Cannata e dal dottor Enrico Cantarelli.

La seduta inizia alle ore 14,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente AZZOLLINI avverte che è stata avanzata la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità delle audizioni da tenersi nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul processo di riforma delle norme di contabilità nazionale e avverte che, ove la Commissione aderisca a tale richiesta, il Presidente del Senato ha già preannunciato il suo assenso.

La Commissione si esprime favorevolmente e, di conseguenza, tale forma di pubblicità viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, del Direttore generale del Tesoro sull'attuazione delle misure adottate nel quadro del Patto di stabilità e crescita

Il professor SINISCALCO, dopo aver rivolto indirizzi di ringraziamento alla Commissione per l'attenzione rivolta alle questioni oggetto dell'audizione, richiama le principali norme vigenti in ambito europeo in materia di coordinamento della finanza pubblica, nonché i più recenti orientamenti circa i criteri per la valutazione del rispetto dei programmi di sta-

bilità, quali quello del «*close to balance*» le nuove raccomandazioni sul percorso di rientro del debito, tema, quest'ultimo, particolarmente attuale per il Paese anche in considerazione dell'elevato onere del servizio del debito.

Ricorda, quindi, che mentre nella fase di creazione dell'Unione economica e monetaria (UEM) è stato posto un maggior accento sul parametro dell'indebitamento netto in luogo di quello del debito, gli attuali andamenti congiunturali negativi, registrati nei principali paesi europei, hanno fatto emergere l'opportunità di invertire l'ordine di priorità nel rispetto dei due parametri. Le più recenti decisioni assunte in ambito ECOFIN hanno, infatti, portato ad un'interpretazione più flessibile del rispetto del parametro dell'indebitamento ed un'interpretazione più rigida dell'impegno degli Stati nel percorso di rientro del debito. Tali nuovi orientamenti sono particolarmente favorevoli per l'economia e per la credibilità del Paese, sia in quanto nell'ultimo anno il debito è stato ridotto del 2,8 per cento del PIL, sia per i conseguenti effetti positivi sull'indebitamento.

Richiama, quindi, il significato economico dei principali aggregati rilevanti per la finanza pubblica quali il fabbisogno, l'indebitamento e il debito, per approfondire i principali interventi adottati per contenere gli andamenti tendenziali dei suddetti parametri.

Per quanto concerne il fabbisogno, nell'anno 2002 esso ha tratto beneficio, oltre che dalla diminuzione generalizzata dei tassi di interesse, che ha contribuito per circa 2,5 miliardi di euro, anche da altre operazioni quali quelle di cartolarizzazione «INPS 3», «SCIP (società di cartolarizzazione degli immobili pubblici) 1» (realizzata nel 2002, i cui effetti sul fabbisogno sono stati imputati nel 2003 secondo le indicazioni fornite dall'Eurostat), «SCIP 2», altre vendite di immobili, anticipazione di versamenti d'imposta e cartolarizzazione di crediti della Cassa depositi e prestiti verso enti non appartenenti alla Pubblica Amministrazione (ad esempio le aziende municipalizzate quotate). Le variabili di finanza pubblica hanno inoltre beneficiato delle misure introdotte per il controllo della spesa (il decreto-legge n. 194 del 2002, cosiddetto «tagliaspese», convertito nella legge n. 246 del 2002) e per il miglioramento dei flussi fiscali oltre che da un'attenta gestione dei flussi di cassa e degli impegni di bilancio.

In merito all'indebitamento netto, richiama i provvedimenti quali il decreto-ministeriale «blocca-spese» e gli effetti di misure di contenimento di alcuni benefici fiscali della DIT, che hanno rappresentato efficaci strumenti di riduzione degli andamenti tendenziali, in quanto hanno comportato un rilevante decremento del fabbisogno consentendo, altresì, di ridurre lo scostamento tra questo e l'indebitamento netto.

L'oratore illustra, quindi, gli interventi volti a ridurre il rapporto debito/PIL, quali il concambio titoli con la Banca d'Italia (il cui esito è stato stimato in misura pari a 23.941 milioni di euro), la cartolarizzazione dei crediti INPS (pari a 1.294 milioni di euro), la cessione di una quota di azioni della Telecom Italia (pari a 1.434 milioni di euro), il riacquisto di titoli di Stato (nella misura di 3.635 milioni di euro).

Si sofferma quindi sull'operazione di concambio con la Banca d'Italia e su quelle di cartolarizzazione. Quanto alla prima operazione, fa presente che essa è finalizzata a convertire titoli caratterizzati da condizioni fuori mercato, con altri in circolazione risultanti dalla riapertura di emissioni in essere; il rapporto di concambio, inoltre, è stabilito sulla base dell'uguaglianza del valore di mercato tra i titoli oggetto dell'operazione. Segnala, altresì, che i titoli riacquistati erano stati originariamente emessi, in osservanza al divieto introdotto nel trattato di Maastricht alle Banche Centrali di concedere anticipazioni al Tesoro, per convertire il saldo debitorio del conto corrente di Tesoreria; l'operazione è stata svolta, infine, in base ad una convenzione bilaterale con il pieno accordo della Banca d'Italia, di Eurostat e della Banca centrale europea. La minusvalenza contabile registrata dalla Banca d'Italia sui titoli ceduti è compensata in parte dalla rivalutazione delle riserve auree, in parte dall'iscrizione in bilancio di un fondo imposte differite a fronte della perdita registrata (modalità concordata con l'Eurostat in luogo di un credito di imposta), in parte dall'utilizzo del fondo rischi.

Sulle operazioni di cartolarizzazione, fa presente che esse sono state adottate come strumento di gestione attiva del bilancio (il cosiddetto *Asset Liability Management*) perché consentono la privatizzazione di attivi gestiti dallo Stato in maniera inefficiente. Tra i principali effetti indotti dalle cartolarizzazioni assumono particolare rilievo: la riduzione dei costi, ottenuta accelerando, da 16 anni a poco più di 6, il tempo necessario per l'integrale cessione dei portafogli di «SCIP 1» e «SCIP 2» con un aumento delle vendite mensili di immobili da parte degli enti (da 60 milioni a oltre 180 milioni di euro) e con un risparmio di interessi sul debito in quanto, a fronte di un rendimento nullo o negativo degli immobili, lo Stato sostiene un costo medio del debito di oltre il 5 per cento; la gestione «privatistica» attraverso l'adozione di meccanismi economici incentivanti ed il confronto con obiettivi espliciti, che hanno determinato una migliore *accountability* (ovvero la responsabilità dei gestori per i risultati effettivamente prodotti) e favorito il cosiddetto *benchmarking* (ossia il confronto tra i risultati ottenuti da entità pubbliche coinvolte nelle operazioni e le altre amministrazioni).

In sostanza, le cartolarizzazioni rappresentano operazioni volte a produrre effetti temporanei sui saldi non potendo costituire strumenti strutturali di politica economica e sono particolarmente indicate per far fronte a periodi congiunturali difficili garantendo, nel contempo, una maggiore efficienza degli attivi dello Stato ed un incremento del tasso di recupero dei crediti. Posto che gli unici strumenti di intervento per il controllo del debito sono gli avanzi primari e la vendita delle attività dello Stato (costituite da azioni, immobili, concessioni, terreni e *new properties*), i criteri impiegati per la vendita delle attività sono stati principalmente quello finanziario (secondo il quale la vendita delle attività deve avvenire qualora gli oneri della stessa siano maggiori rispetto ai ricavi da essi provenienti), quello dell'efficienza (in virtù del quale la cessione non deve ridurre il be-

nessere delle generazioni future) e quello dell'equità (in base al quale la cessione non deve colpire le fasce più deboli della popolazione).

Sottolinea, infine, che molte misure adottate hanno avuto prevalentemente impatto diretto sul debito anziché sul disavanzo dello Stato; in tale ultimo caso, infatti, avrebbero potuto prodursi incentivi a spendere i risparmi conseguiti.

Il senatore MORANDO chiede più precisi ragguagli sulle misure che hanno prodotto il riavvicinamento tra gli indicatori del fabbisogno del settore statale e dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni. A tale proposito, dopo aver ricordato il clamore destato dalle dichiarazioni rese nell'estate del 2001 dal Ministro dell'economia in relazione allo scostamento che si sarebbe creato tra i valori riferiti ai due indicatori, rileva che – alla luce dei dati forniti – sembra che le allarmistiche previsioni non corrispondessero alla realtà dei fatti. Chiede, poi, chiarimenti sugli effetti per il bilancio dello Stato della costituzione della Patrimonio s.p.a. e della Infrastrutture s.p.a. e quali siano gli effetti sulla finanza pubblica derivanti dall'operazione di concambio con la Banca d'Italia.

Il professor SINISCALCO precisa che lo scostamento che era stato a suo tempo segnalato dal Ministro dell'economia, era determinato principalmente dalla divergenza registrata, in quel periodo, tra i dati di indebitamento assunti come obiettivo ed i dati del fabbisogno, calcolati mensilmente. In realtà, sebbene i due indicatori sono destinati a convergere nel lungo periodo, è possibile ascrivere le cause del fenomeno al difficile andamento della congiuntura economica. Con riferimento alle società costituite nel corso del 2002, rileva che, mentre la Patrimonio s.p.a. rimane all'interno del comparto delle pubbliche amministrazioni, la Infrastrutture s.p.a. è invece da considerarsi esterna a tale aggregato, dal momento che consegue ricavi dal mercato in misura superiore al 50 per cento degli oneri, in ossequio a quanto previsto dal SEC 95. Ciò premesso, sottolinea che nel corso dell'anno 2002 – ad eccezione della capitalizzazione – non si sono avute operazioni, mentre per il 2003 è prevista la realizzazione della prima grande operazione da parte della Infrastrutture s.p.a., con il finanziamento delle opere relative alla TAV. In particolare, sottolinea che attraverso i finanziamenti concessi dalla Infrastrutture s.p.a. viene ripristinato un sistema di finanziamento a lungo termine per la realizzazione delle infrastrutture che si affianca al sistema di finanziamento di breve periodo offerto dal sistema bancario e al finanziamento statale a fondo perduto determinando un minor onere per lo Stato. In relazione all'operazione di concambio, sottolinea che la Banca d'Italia compenserà la minusvalenza con la rivalutazione delle riserve auree, con l'utilizzo del fondo rischi e con l'iscrizione al bilancio di un fondo imposte differite. A fronte di ciò, l'onere per la finanza pubblica potrà determinarsi principalmente in termini di minori entrate fiscali derivanti da tale ultima operazione.

Il senatore CADDEO sollecita quindi una più approfondita illustrazione delle problematiche connesse alle procedure utilizzate per la vendita degli immobili già di appartenenza dell'ETI e alle operazioni di cartolarizzazione di fine anno, anche al fine di conoscere se lo Stato abbia prestato una qualche forma di garanzia e se i valori di cessione corrispondano a valori di mercato.

Il professor SINISCALCO precisa che gli immobili appartenuti all'ETI, oggetto della cessione testé richiamata, sono da considerarsi non strumentali (o non più strumentali) all'attività dell'ente e, dunque, ne è apparsa opportuna la cessione. In ogni caso, anche ammettendo che la valutazione non sia del tutto corrispondente al valore reale dei beni, non si può produrre nessun danno per l'erario in quanto i beni sono stati ceduti ad una società a capitale interamente pubblico. In relazione alle cartolarizzazioni, sottolinea che le operazioni permettono la traslazione del rischio sugli investitori e che, pertanto, i valori considerati scontano tale caratteristica. In ogni caso, ricorda che l'eventuale eccedenza rispetto alla valutazione originaria degli *assets* viene, comunque, riversata al venditore. Sottolinea, poi, i benefici prodotti dalle operazioni di cartolarizzazione degli immobili, evidenziando, in particolare, che – oltre al risparmio di interessi sul debito pubblico – la cessione ha avuto l'effetto di calmierare il mercato immobiliare in una fase caratterizzata da prezzi particolarmente alti.

Al fine di offrire ulteriori elementi sull'oggetto dell'audizione il dottor CANTARELLI precisa che l'unica garanzia offerta dallo Stato, in relazione alle operazioni di cartolarizzazione, ha avuto ad oggetto la quantità e le qualità dei beni ceduti; tale indipendenza da qualunque forma di garanzia statale, peraltro, è dimostrata dal fatto che il *rating* dei titoli delle società di cartolarizzazione è superiore a quello dei titoli di Stato italiani.

Il presidente AZZOLLINI, dopo aver evidenziato le diverse peculiarità della cartolarizzazione dei crediti rispetto a quella degli immobili, chiede alcune precisazioni in relazione alle problematiche connesse alla cartolarizzazione di particolari categorie di crediti, facendo riferimento, per esempio, ai crediti previdenziali agricoli. Con riferimento, invece, alla cartolarizzazione di immobili pubblici, ritiene opportuno un chiarimento relativo alle caratteristiche dei beni che rendono tecnicamente valida l'operazione di cessione.

Il senatore NOCCO, associandosi alla richiesta di chiarimenti del presidente Azzollini, chiede quali siano gli strumenti politici ritenuti più idonei a far fronte alle particolari situazioni esistenti nel settore previdenziale, specialmente in materia agricola, senza pregiudicare la serietà delle operazioni di cartolarizzazione.

Il professor SINISCALCO, dopo aver rilevato che la cartolarizzazione dei crediti INPS ha avuto ad oggetto crediti previdenziali non pagati

di valori nominale complessivo di circa 51 miliardi di euro, a fronte dei quali sono stati emessi 9,36 miliardi di euro di titoli, evidenzia che, in concreto si sono prodotte situazioni piuttosto delicate con riferimento ad alcune categorie che, storicamente, avevano beneficiato di una certa tolleranza in sede di riscossione di crediti. In proposito, appare di tutta evidenza che un eventuale condono relativo ai crediti oggetto di cartolarizzazione comporterebbe un'indubitabile perdita di credibilità per l'intero sistema delle cartolarizzazioni, avendo costi ben superiori a quello dei singoli crediti. Di fronte a tali problematiche, ritiene, pertanto, opportuno che la verifica in relazione alla sussistenza di analoghe situazioni venga condotta prima dell'operazione di cartolarizzazione, in modo da garantire la più ampia possibilità di scelta politica. Con riferimento alle operazioni sugli immobili, sottolinea che la cartolarizzazione garantisce un miglioramento per quanto attiene al pagamento degli interessi sul debito pubblico, a fronte della cessione di immobili caratterizzati da un rendimento economico nullo o negativo. In ogni caso, sottolinea che la cessione degli *assets* non possa non essere conforme a parametri di efficienza e di equità, evitando – cioè – di ridurre gli standard di benessere collettivo e di penalizzare in modo iniquo una fascia di cittadini più debole o, comunque, portatrice di un interesse particolarmente rilevante.

Il senatore PIZZINATO evidenzia la consistenza dei crediti dell'INAIL e dell'INPS, anche in rapporto all'equilibrio della gestione dei rispettivi enti, e chiede chiarimenti sulla congruità del rapporto fra il valore reale degli immobili oggetto delle cartolarizzazioni e le somme incamerate dallo Stato.

Il senatore FERRARA chiede ulteriori chiarimenti sulla cartolarizzazione dei crediti dell'INPS.

Il professor SINISCALCO precisa che gli immobili oggetto delle cartolarizzazioni sono stati oggetto di una valutazione che ha tenuto conto di fattori quali la presenza di locali occupati ovvero di possibili ribassi del prezzo d'asta di immobili non rivenduti ai rispettivi occupanti. Rileva, tuttavia, come lo Stato sia garantito da una eventuale rivalutazione del prezzo dell'immobile al momento della sua vendita dall'applicazione del meccanismo del prezzo differito ed evidenzia come il sistema della cartolarizzazione non costituisca altro che un metodo particolarmente efficiente per procedere alla vendita di immobili che, anche sulla base dell'esperienza maturata dai precedenti Governi, non può essere svolta in modo efficace attraverso le tradizionali strutture amministrative. Con le cartolarizzazioni lo Stato non solamente consegue un'anticipazione di risorse finanziarie sulle future vendite bensì consegue anche l'obiettivo di affidare le attività di vendita ad operatori specializzati, che sono incentivati a realizzare il miglior prezzo.

Obiettivi analoghi vengono conseguiti con la cartolarizzazione dei crediti, assicurando all'operatore individuato un aggio correlato allo scarto

fra il valore nominale del credito e quello derivante dalla relativa valutazione con criteri di mercato. Anche in questo caso, dall'applicazione di sistemi di recupero più efficaci può derivare una rivalutazione del valore dei crediti stessi, di cui lo Stato beneficia attraverso il citato meccanismo del prezzo differito. Osserva in proposito che dal rendiconto generale dello Stato si evince uno *stock* di crediti nominali estremamente consistente in relazione al quale, tuttavia, nel momento dell'individuazione di quelli che possono essere oggetto di operazioni di cartolarizzazione, è opportuno intervenire con attenzione al fine di tener conto di una serie di fattori, tra i quali l'esclusione dei crediti non esigibili.

Il senatore MARINO chiede chiarimenti sulla *ratio* della vendita alla FINTECNA di una serie di immobili, con procedura urgente disposta dal decreto legge n. 282 del 2002, esprimendo forti perplessità sulla congruità dell'iniziativa. Ricorda, altresì, che nel corso dell'esame del provvedimento il Governo ha accolto un ordine del giorno volto a fissare una serie di garanzie, con riferimento, tra l'altro, al rispetto della destinazione dei beni, in merito alle operazioni di rivendita degli stessi.

Il professor SINISCALCO osserva che interventi come quello ricordato dal senatore Marino rientrano, assieme alle operazioni di cartolarizzazione, fra le possibili iniziative utili per procedere alla vendita di beni dello Stato e rileva l'opportunità delle garanzie indicate nel citato ordine del giorno.

Il presidente AZZOLLINI ringrazia quindi il professor Siniscalco ed i suoi collaboratori per la chiarezza dell'esposizione e dei chiarimenti resi alla Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 16,05.

FINANZE E TESORO (6^a)

MARTEDÌ 18 MARZO 2003

139^a Seduta

Presidenza del Presidente

PEDRIZZI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Contento e il direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, dottor Giorgio Tino, accompagnato dall'ingegner Vitaliano Casalone.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente PEDRIZZI fa presente che è pervenuta la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità ivi prevista e avverte che, ove la Commissione convenga nell'utilizzazione di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul settore dei giochi e delle scommesse: audizione del sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Manlio Contento e del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato

Il presidente PEDRIZZI fa presente che su sollecitazione di alcuni senatori e con il consenso della Commissione ha ritenuto opportuno svolgere un'ulteriore audizione del sottosegretario Contento e del direttore generale dei Monopoli per esaminare specificamente le questioni emerse nei mesi

scorsi in merito alla applicazione della nuova disciplina degli apparecchi di intrattenimento introdotta dall'articolo 22 della legge finanziaria per il 2003, soprattutto in relazione alle verifiche ed ai controlli posti in essere dalle forze dell'ordine relativamente alla utilizzazione delle diverse tipologie di apparecchi da intrattenimento, così come previsti dalla citata disciplina.

Il sottosegretario CONTENTO, dopo aver puntualizzato la esigenza di verificare le peculiarità dei casi che hanno originato gli interventi delle Forze dell'ordine e le correlative pronunce giurisprudenziali, ribadisce la disponibilità del Governo a valutare gli orientamenti generali che dovessero emergere per individuare una soluzione delle questioni in commento.

Il direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, dottor TINO, ribadendo quanto già affermato nella precedente audizione, dichiara di condividere pienamente un intervento di definitiva regolamentazione, sia dal punto di vista fiscale che dal punto di vista della pubblica sicurezza, della gestione e dell'utilizzo degli apparecchi da intrattenimento, a condizione che tale disciplina sia comunque accompagnata da un'azione di controllo severa e rigorosa.

La disciplina introdotta dalla finanziaria rappresenta, infatti, la regolamentazione organica di un settore complesso e particolarmente delicato; puntualizza poi che l'Amministrazione dei Monopoli ha tempestivamente emanato sia una circolare applicativa, che il decreto interdirettoriale volto a definire le specifiche tecniche degli apparecchi da intrattenimento, come previsto dalla legge finanziaria. Dopo aver ricordato la significativa innovazione introdotta con il nuovo testo dell'articolo 110 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, che ha definito al comma 6 la liceità di determinati apparecchi, si sofferma a commentare l'argomento che ha suscitato maggiore preoccupazione e cioè la verifica da parte della Guardia di finanza della corrispondenza di una determinata tipologia degli apparecchi attualmente in uso rispetto alla disciplina introdotta dall'articolo 22 della legge finanziaria. A tale riguardo egli sottolinea la correttezza del comportamento delle Forze dell'ordine, richiamando al contrario l'esigenza di chiarire il significato della nuova disciplina.

Il citato articolo 22 profondamente innovativo in materia di apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento, ha riordinato la relativa disciplina regolarizzando l'intero settore. In particolare, è stata introdotta una nuova tipologia di apparecchi, che erogano vincite in denaro, da produrre secondo specifiche regole tecniche.

Il legislatore, però, sembra essersi posto il problema relativo alla gestione del mercato esistente, prevedendo, a tal fine, un periodo transitorio, individuato nel corrente anno 2003, per dar modo alla produzione nazionale ed estera di adeguarsi alle regole dettate per gli apparecchi di nuova concezione, idonei per il gioco lecito e, nello stesso tempo, per consentire al mercato un graduale e controllato passaggio al nuovo regime.

Tale *ratio* della legge è rinvenibile proprio nell'articolo 110, comma 7, lettera *b*) del citato Testo Unico che ricomprende gli apparecchi di maggior diffusione, tra cui rientrano gli apparecchi che riproducono in tutto od in parte le regole del *poker*, per i quali sembra essere stata prevista una disciplina transitoria pur con significative prescrizioni, peraltro, non presenti nella precedente disciplina e tali da renderli meno «pericolosi».

A tal fine, è stato eliminato il lettore ottico di banconote e l'alimentazione a gettone, prevedendo che gli apparecchi in questione possono essere alimentati solo con monete metalliche per un importo non superiore a 50 centesimi di Euro per ogni singola partita e possono erogare vincite consistenti esclusivamente nella possibilità di prolungamento o di ripetizione della partita, fino ad un massimo di 10 volte.

Tali apparecchi, pertanto, anche se riproducenti in tutto od in parte le regole del *poker*, non erogando vincite in denaro, non possono essere definiti apparecchi per il «gioco d'azzardo», in quanto, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 721 del codice penale, manca uno degli elementi essenziali ad individuare il reato del gioco d'azzardo e, cioè, il fine di lucro.

I suddetti apparecchi vanno tuttavia considerati illeciti in quanto l'elemento dell'alea prevale sull'abilità o sull'intrattenimento come, peraltro, affermato da costante giurisprudenza.

A giudizio dell'oratore occorre valutare se tale illiceità sia stata in qualche modo consentita dal legislatore, solo ed esclusivamente per il corrente anno, così come potrebbe evincersi da una attenta lettura dell'articolo 110, comma 7, lettera *b*) del citato Testo Unico.

La formulazione di tale articolo, infatti, proprio nel prevedere, al penultimo periodo, a partire dal 1° gennaio 2004, la rimozione degli apparecchi in argomento qualora non convertibili in apparecchi per il gioco lecito, indurrebbe l'interprete a concludere che il legislatore abbia inteso prevedere una specifica disciplina transitoria che potesse consentirne l'«utilizzo a termine», qualora gli stessi siano denunciati e vengano assolte le relative imposte entro il 21 marzo 2003, così come previsto dall'articolo 14-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, come modificato dall'articolo 22 della legge n. 289 del 2002.

La «sanatoria» prevista, infatti, sembrerebbe rafforzare tale interpretazione, in quanto la stessa non avrebbe avuto ragione di essere prevista dal legislatore né, d'altro canto, utilizzata dagli stessi gestori per la regolarizzazione di apparecchi sequestrabili perché illeciti.

Da ultimo rileva che l'inibizione alla riproduzione del gioco del *poker* e delle sue regole fondamentali, mentre è espressamente prevista per gli apparecchi di nuova produzione di cui all'articolo 110, comma 6 del TULPS, non lo è per quelli in esercizio, oggetto di «regolarizzazione».

Interviene il senatore EUFEMI, il quale esprime soddisfazione per la sollecita disponibilità del rappresentante del Governo e del direttore generale dei Monopoli nel chiarire la corretta interpretazione della disciplina introdotta dall'articolo 22 della legge finanziaria per il 2003 in merito

alle tipologie di apparecchi da intrattenimento leciti. Purtroppo ritiene che le preoccupazioni emerse in merito all'interpretazione di tale disciplina non siano fugate dall'intervento del dottor Tino. In particolare egli esprime forti perplessità circa la legittimità del decreto interdirettoriale emanato dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato d'intesa con il direttore generale della Pubblica sicurezza il quale, nel definire le regole tecniche in base alle quali stabilire il regime di autorizzazione per l'importazione e la gestione degli apparecchi da intrattenimento avrebbe disciplinato, in violazione della riserva di legge in materia penale, anche materie sottratte naturalmente a disposizioni di rango secondario. In particolare contesta la liceità della definizione delle fattispecie penali risultanti dalla individuazione del concetto di alea, di partita e di durata della stessa. Inoltre, ritiene che tale decreto, in quanto tipico atto normativo amministrativo con rilevanza esterna, doveva essere ricondotto non alla responsabilità dei dirigenti generali, bensì affidata alla competenza esclusiva degli organismi politici, così come previsto dal decreto legislativo n. 29 del 1993, che ha sancito il principio della separazione tra politica e amministrazione. Osserva inoltre che l'obiettivo del decreto in commento consisteva semplicemente nella definizione di regole tecniche, cioè delle caratteristiche tecniche da osservare per la commercializzazione e la utilizzazione del prodotto allo scopo di garantire principalmente il consumatore-utente.

Tale obiettivo però deve armonizzarsi con l'interesse del produttore a non dover apportare al prodotto una serie innumerevoli di interventi (dispositivi acustici, schede elettroniche, dispositivi di blocco, software, codici identificativi) non indispensabili e tali da costituire una limitazione nella libera circolazione dei beni se non un vero e proprio divieto.

A suo giudizio le significative modifiche introdotte con l'articolo 22 della legge finanziaria, a testimonianza della sensibilità rispetto alle problematiche connesse alla produzione e alla gestione degli apparecchi da intrattenimento, hanno trovato gli operatori del settore dell'intrattenimento solleciti e disponibili ad adempiere gli obblighi ad essi imposti dalla nuova disciplina. Ciononostante, da un lato l'impegno dei gestori è stato vanificato dalla proroga delle scadenze dei termini previsti originariamente, e dall'altro le aspettative degli stessi sono state ulteriormente deluse per l'emanazione della normativa secondaria particolarmente controversa e poco chiara. Ulteriori motivi di perplessità originano anche dal contenuto della circolare esplicativa n. 1, emanata il 12 febbraio, che non ha assolutamente contribuito a chiarire i termini degli adempimenti connessi con l'introduzione della nuova disciplina. In ultimo, a tali considerazioni va aggiunta la preoccupazione e lo sconcerto ingenerati dalle verifiche e dai controlli posti in essere dalle forze dell'ordine e dalla Guardia di finanza, indirizzate a colpire gli apparecchi da intrattenimento riproducenti il gioco del *poker*. Conclude, quindi, esprimendo la preoccupazione che in assenza di un chiaro indirizzo in merito, l'intero settore della produzione e della gestione degli apparecchi da intrattenimento possa essere

penalizzato sia dalla incertezza applicativa sia dalla scorretta interpretazione della legge.

A giudizio del senatore BRUNALE gli approfondimenti compiuti nel corso dell'indagine conoscitiva consentono di focalizzare con precisione la problematica emergente dai nuovi tipi di apparecchi da intrattenimento leciti così come definiti dalla disciplina recata dall'articolo 22 della legge finanziaria per il 2003. Le innovazioni introdotte con tale articolo, infatti, non eliminano il rischio che si reintroduca, surrettiziamente, il gioco d'azzardo che, come è noto, è vietato e si realizza nel momento in cui nel gioco è prevalente l'alea e il fine di lucro. Egli ribadisce la convinzione che l'unico strumento per contrastare il diffondersi del gioco d'azzardo a mezzo di tali congegni sia quello di prevedere l'installazione di apparecchi a ciclo chiuso.

La differenza di valutazione tra le Forze dell'ordine e la Magistratura è emersa poiché risulta ancora una volta non inequivoca la determinazione degli elementi che integrano la fattispecie del gioco d'azzardo. Purtuttavia, ritiene essenziale, non solo a tale proposito, ma anche per rendere pienamente efficace la nuova disciplina, coinvolgere direttamente gli operatori del settore, anche con la definizione di una sede di concertazione e di confronto tra l'Amministrazione e le categorie interessate. Dal proprio punto di vista le osservazioni enunciate dal direttore generale dei Monopoli vanno nella giusta direzione, soprattutto in relazione all'obiettivo di rendere finalmente applicabile la nuova disciplina.

Il senatore GIRFATTI condivide la preoccupazione espressa circa l'esigenza di chiarire in maniera definitiva il significato introdotto dall'articolo 22 soprattutto per quanto riguarda il regime transitorio previsto per una determinata tipologia di macchine da intrattenimento. Tale chiarimento avrebbe il pregio di fornire certezze agli operatori del settore e offrire un quadro stabile alle Forze di polizia incaricate di procedere ai controlli. Egli chiede poi al sottosegretario Contento di fornire delucidazioni in merito alle recenti decisioni del Consiglio dei Ministri relativamente alla questione dei minimi garantiti e della riorganizzazione del settore delle scommesse ippiche e sportive.

Il senatore FRANCO Paolo non condivide la sollecitazione a chiarire la portata della nuova disciplina concernente gli apparecchi da intrattenimento, ritenendo la stessa inequivoca nell'identificare le tipologie di congegni e apparecchi vietati in quanto consentono il gioco d'azzardo. In analogia con quanto emerso nel corso dell'indagine conoscitiva relativamente alle sale Bingo, egli richiama l'attenzione sull'esigenza di vigilare e controllare il rispetto dei limiti e i vincoli posti dalla regolamentazione. A tale proposito, ritiene che un ulteriore intervento in tema di apparecchi da divertimento debba necessariamente indirizzarsi verso un'ulteriore limitazione nell'utilizzo di tali apparecchi.

Il senatore BONAVITA chiede al Sottosegretario di chiarire l'orientamento del Governo in merito alle sollecitazioni emerse in sede comunitaria a liberalizzare il settore del gioco.

Il presidente PEDRIZZI sottolinea come l'attenzione della Commissione alle tematiche inerenti alle agenzie di raccolta delle scommesse ippiche e sportive ed alle macchine da intrattenimento abbia prodotto un positivo coordinamento tra il Parlamento e l'Esecutivo nell'adottare le soluzioni maggiormente rispondenti alle attese degli operatori. Auspica quindi che tale attenzione possa essere indirizzata anche al particolare settore delle sale Bingo.

Il sottosegretario CONTENTO ribadisce la convinzione che l'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione abbia avuto il merito di focalizzare una serie di problematiche connesse al settore del gioco in generale, condividendo altresì l'accento sulla opportunità di una rigida regolamentazione pubblica e del controllo dello Stato su tale comparto.

Sulla specifica questione degli apparecchi da intrattenimento, l'indirizzo univoco è stato quello di perseguire comportamenti illeciti e illegittimi, evitando peraltro di penalizzare quanti operano correttamente in un comparto di rilevante significato economico. Al di là delle divergenti interpretazioni della disciplina introdotta con l'articolo 22, divergenza per certi versi fisiologica nel caso di disposizioni fortemente innovative, puntualizza poi il carattere di transitorietà del regime introdotto con il comma 7 del nuovo articolo 110 del Testo unico delle leggi in materia di Pubblica sicurezza; osserva poi che l'istituzione della rete telematica potrà certamente rendere più semplice il controllo delle forze dell'ordine.

Al senatore Girfatti fornisce quindi informazioni circa lo schema di regolamento, approvato di recente dal Consiglio dei ministri, concernente il riordino della disciplina organizzativa e fiscale dei giochi e delle scommesse sulle corse ippiche, con particolare riguardo al ruolo dell'UNIRE. Dà conto poi del decreto-legge approvato dal Consiglio dei ministri inteso a facilitare la stabilizzazione finanziaria dell'UNIRE e a rimodulare i versamenti relativi ai minimi garantiti dovuti dai concessionari delle scommesse. Per quanto riguarda invece le prospettive di riforma in sede comunitaria, ribadisce la preferenza del Governo per l'attuale disciplina concessoria e per il forte controllo dello Stato sul settore dei giochi. In merito alle sale bingo, infine, richiama la problematicità di soluzioni, pur sollecitate dagli operatori del settore, che potrebbero affievolire il carattere di luoghi di socializzazione di tali sale.

Il dottor TINO dichiara di non condividere le osservazioni formulate dal senatore Eufemi in merito ai contenuti del decreto interdirettoriale riguardante le specifiche tecniche degli apparecchi da intrattenimento. Nel sostenere la correttezza e la legittimità delle disposizioni contenute in tale provvedimento, ribadisce la convinzione che il settore delle macchine da intrattenimento debba essere regolato e attentamente controllato.

Il presidente PEDRIZZI dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è poi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

ISTRUZIONE (7^a)

MARTEDÌ 18 MARZO 2003

183^a Seduta*Presidenza del Presidente*
ASCIUTTI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Caldoro e per i beni e le attività culturali Bono.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

(1026) TOGNI ed altri. – *Nuova disciplina per le attività circensi. Delega al Governo per la determinazione dei principi fondamentali in materia*

(1373) ACCIARINI. – *Divieto di impiego di animali nei circhi e spettacoli viaggianti e per la promozione dello spettacolo circense*

(1467) ACCIARINI ed altri. – *Norme per la promozione delle attività circensi e divieto di impiego degli animali nei circhi e spettacoli viaggianti*

(Esame del disegno di legge n. 1373, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1026 e 1467 e rinvio. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1026 e 1467, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1373 e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso – per quanto riguarda i disegni di legge nn. 1026 e 1467 – nella seduta dell'11 febbraio scorso.

Il presidente relatore ASCIUTTI informa che nel frattempo è stato assegnato alla Commissione il disegno di legge n. 1373, d'iniziativa della senatrice Acciarini, recante divieto di impiego degli animali nei circhi, che presenta numerose analogie con il disegno di legge n. 1467. Ne propone pertanto la congiunzione con gli altri disegni di legge in titolo, per omogeneità di materia.

Conviene la Commissione.

Nel dibattito interviene la senatrice ACCIARINI, la quale – dopo aver ricordato che questo tema è stato oggetto di particolare attenzione

nella scorsa legislatura – precisa che le dichiarazioni che intende svolgere sono a titolo personale e che pertanto non impegnano il Gruppo Democratici di Sinistra – L'Ulivo.

Alla base dei disegni di legge nn. 1373 e 1467, da lei sottoposti all'attenzione della Commissione, vi è peraltro la constatazione di una crescente sensibilità animalista della collettività.

L'oratrice sottolinea, altresì, come negli ultimi anni l'interesse del pubblico verso gli spettacoli circensi sia sensibilmente diminuito, come prova il costante calo degli incassi dei circhi nonostante l'aumento dei finanziamenti pubblici al settore. In particolare, quanto a quest'ultimo aspetto, sottolinea che attualmente circa il 50% degli introiti dei circhi deriva da risorse pubbliche.

I disegni di legge nn. 1373 e 1467, pur proponendosi di valorizzare l'attività circense, intendono quindi innanzitutto perseguire finalità pubbliche generali collegate al diffondersi della predetta nuova sensibilità verso il trattamento degli animali.

La Commissione giustizia del Senato ha del resto a sua volta all'esame alcuni disegni di legge più generali volti a rafforzare il regime sanzionatorio contro il maltrattamento degli animali (A.S. n. 1930 e abbinati).

La senatrice, peraltro, non esclude che vi possa essere un legame proprio tra questa crescente sensibilità e la progressiva disaffezione del pubblico verso le attività circensi.

Pur riconoscendo delle importanti differenze tra i circhi quanto al trattamento degli animali, ella intende, piuttosto, affermare il principio del rispetto degli animali che, peraltro, trova riscontro in alcune significative esperienze estere di circhi che, pur non facendo uso di animali, incontrano particolare successo.

Ritiene, altresì, opportuno prevedere nel testo in esame un sostegno finanziario a favore dei circhi anche in considerazione del perseguimento delle finalità di carattere generale, secondo una tempistica di dismissione degli animali opportunamente graduale.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

AFFARE ASSEGNATO

Questioni afferenti il sistema universitario italiano

(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore TESSITORE il quale auspica che la Commissione colga l'occasione per una ricognizione sistematica dei principali profili di criticità del sistema universitario, al fine di rispondere ad una esigenza logica e ad una consapevolezza storica dei termini della questione.

Ricorda quindi che agli interventi legislativi susseguiti fino ad oggi, sia quelli realizzati normativamente, sia quelli restati allo stato di progetto, è quasi sempre mancata la precisa coscienza della profondità della que-

stione, ovvero, quando questa coscienza è stata presente, essa è stata travolta da pressioni corporative e dall'esigenza di raggiungere compromessi, più o meno accettabili, che servissero a condurre in porto almeno i più indifferibili interventi correttivi.

La conseguenza è stata, assai spesso, l'appannamento della centralità della questione della scuola e dell'università nel processo di modernizzazione del Paese e, purtroppo, talvolta, lo scadimento in una perversa politica preoccupata di individuare nella scuola e nell'università possibili strumenti di ammortizzamento sociale dei sempre più tumultuosi movimenti di trasformazione delle strutture del sapere e delle sottostanti strutture sociali. Di ciò fu insieme espressione e vittima lo stesso movimento del Sessantotto, da assumere come termine *a quo* di qualsivoglia discorso attuale di intervento sulle università. Infatti, già allora, la crisi della gloriosa università ottocentesca e primo-novecentesca era da riportare, prima ancora che alla violenta contestazione, al venir meno della strutturazione sociale e culturale su cui reggeva quella idea di università. Nel Sessantotto quella università era già in crisi, tanto da aprire le porte delle sue inadeguate strutture, nate ad altro fine, al disegno dello Stato liberale di farsi Stato democratico attraverso la diffusione dell'istruzione e della formazione professionale. Già allora non sempre si avvertì che il grandioso, tumultuoso e talora confuso processo di trasformazione non poteva essere inteso come un semplice processo di dilatazione e di sostituzione di classi dirigenti. Il passaggio dalla scuola per pochi alla scuola per tutti non è infatti un semplice fatto di dilatazione quantitativa, ma uno straordinario movimento qualitativo. Non aver capito ciò – o, pur avendolo capito, non aver compiuto tutto quanto la trasformazione richiedeva, accontentandosi, nella migliore delle ipotesi, di accorgimenti e modificazioni formali dell'architettura del sistema – ha comportato la morte definitiva della vecchia università e la crisi degli stessi movimenti di contestazione, sostanzialmente accomunati alle ottuse resistenze di parte della classe accademica e di parte delle forze politiche nel ritenere che la trasformazione potesse essere realizzata (e controllata) enfatizzandone la dimensione quantitativa e canalizzandola in forme architettoniche assai poco strutturali e molto fortemente corporative. Da qui la più grave inadeguatezza non soltanto dei «provvedimenti urgenti», ma anche del tentativo più complessivo espresso dal decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980. Infatti questi interventi si sono accontentati, deliberatamente, di sistemare le persone (tumultuosamente raccolte in amplissime sacche di pericoloso precariato intellettuale) senza interventi incidenti sulle strutture, ad iniziare da quelle didattiche e di ricerca, o, tutt'al più, configurando interventi in tale ambito soltanto per cercare di soddisfare le crescenti e ormai insostenibili pressioni sindacali. Da qui confusi provvedimenti sulle forme e non sulla sostanza del governo degli atenei, ovvero la creazione di nuove strutture collegiali (i dipartimenti e i corsi di laurea, ad esempio) venute ad aggiungersi alle preesistenti, senza nulla togliere e senza precise definizioni e configurazioni di compiti e destinazioni. Da qui le farraginose procedure concorsuali che, senza superare l'innegabile principio della cooptazione,

ne intaccavano le condizioni di rigorosa effettuazione (ad esempio, prevenendo il sorteggio dei componenti le commissioni di concorso). Tutto ciò non risolse ma, al contrario, accrebbe la crisi, le incertezze, il precariato, le frustrazioni, le istanze corporative, determinando la situazione alla quale ha inteso porre rimedio la riforma dell'autonomia didattica attraverso il sistema del cosiddetto «3+2» e la vigente normativa delle procedure valutative. Né va dimenticato che la riforma dell'attività didattica è il terzo tassello di un cammino tortuoso, i cui due precedenti momenti sono quelli dell'autonomia statutaria e dell'autonomia finanziaria.

Gli interventi seguenti al Sessantotto hanno poi dimostrato un'ulteriore pericolosa deficienza: l'università dei grandi numeri – che è un punto di non ritorno, perché è, più ancora che una conquista sociale, un'esigenza insuperabile di una società globalizzata, quale che sia la prospettiva ideologica – richiede, se non il superamento definitivo della vecchia figura del professore universitario come dotto di incontrovertibile fama e di eccezionale dottrina, una differenziazione tra le figure dei docenti occorrenti e ciò non in senso assurdamente gerarchico ma in quello logicissimo delle diverse funzioni da assolvere in ragione delle diverse destinazioni dei titoli accademici in una società di massa. La differenziazione dei docenti non intende peraltro mettere in discussione la loro flessibilità e convertibilità. Si tratta invece di un tentativo volto non certo alla rivendicazione di un privilegio bensì a garantire la più alta qualità e qualificazione della docenza da preservare senza prescrizioni normative che, se non debbono intaccare la libertà dell'insegnamento, neppure la devono limitare in canali riduttivi, quale sarebbe quello di un obbligo orario per i docenti.

La conservazione nel nesso didattica-ricerca – affrontato nelle sue rinnovate e rinnovande dimensioni contenutistiche e non soltanto formali, in modo da realizzare una radicale revisione dei contenuti della didattica e delle modalità di comunicazione di essa – richiede peraltro la presa d'atto della rottura insanabile della vecchia idea di *Univeritas studiorum* poggiante su un ipotizzato cosmo del sapere. Si tratta, senza dubbio, di una gloriosa tradizione molto variamente tramandata tra continuità e discontinuità non trascurabili. Però ormai la coscienza critica della ricerca chiede di divenire sempre più consapevoli dell'irriducibilità della riflessione delle scienze in una onnicomprensiva teoria che universalmente le unifichi in superiore ordinabilità concettuale. Oggi le specializzazioni e le particolarità dei saperi non sono una diminuzione di valore ma la scoperta, sempre più precisa, della inesauribile ricchezza della realtà. Di conseguenza l'*Univeritas*, intesa come sistema del sapere e della formazione, può e deve realizzarsi attraverso l'interazione dei saperi positivi in ragione della loro destinazione, il che significa l'innovazione e la pluralizzazione dei percorsi di studio. Dalla constatata incapacità dei precedenti tentativi di risolvere le ricostituite sacche di precariato e dalla variegata differenziazione delle domande di formazione poste all'università dalla parcellizzazione delle conoscenze imposte da una società radicalmente trasformata e trasformanda nei suoi «modi» e nei suoi «attributi» deriva la motivazione che ha ispirato il sistema del «3+2» (cui si aggiunge un «+ x»), ossia il

segmento della formazione post-universitaria). Esso, a parte l'esigenza di «convergenza» e di uniformizzazione con i prevalenti sistemi europei di formazione universitaria, ha tentato di rispondere alla duplice e convergente necessità della differenziazione della domanda e della differenziazione delle risposte. È certo, infatti, che il mondo del lavoro richiede un numero sempre più elevato di addetti qualificati ai quali non serve il vecchio tipo di laurea e che si ottengono soltanto attraverso differenziazioni qualitative della formazione professionale e culturale. Sono stati così individuati percorsi e titoli di studio a destinazione prevalentemente professionalizzante, in grado di soddisfare le molteplici esigenze del mercato del lavoro sia in ambito tecnologico, sia in ambito umanistico. A sua volta, la imprescindibile necessità del nesso didattico-ricerca, strutturato in modo da ottenere la ricaduta dei suoi risultati all'interno del sistema, impone un percorso non necessariamente consecutivo tra laurea (e docenza) di base e laurea (e docenza) specialistica. Di conseguenza vanno previste uscite orizzontali e non unicamente verticali, favorite dal sistema dei crediti. Queste constatazioni inducono ad osservare che, se si vuole intervenire incisivamente, con cognizione di causa e senza pregiudizi ideologici di parte, sulla situazione attuale, bisogna saper distinguere tra i principi della riforma del «3 + 2 + x» e la gestione della stessa, così da individuare gli arricchimenti possibili dei principi ispiratori e le correzioni necessarie anche di punti rilevanti del sistema oggi in fase di attuazione in tutti gli atenei. Va tenuto presente che sarebbe pericoloso determinare una situazione di incertezza e di caos, di cui già si avvertono inquietanti segnali nell'atteggiamento sfiduciato dei giovani; non è quindi consigliabile né un sistema arlecchinesco di assoluta deregolazione (in base ad uno sbagliato concetto di autonomia), né una differenziazione tra facoltà scientifico-tecnologiche e facoltà scientifico-umanistiche, le quali ultime sarebbero ulteriormente indebolite rispetto alle prime fino ad essere marginalizzate, se accettassero di rinchiudersi in un sotto-sistema, con l'illusione di difendere in tal modo la loro specificità dottrinale. Al contrario la riflessione rigorosa sul «3 + 2 + x» può soddisfare le diverse domande rivolte ai tre segmenti nel rispetto della loro specificità senza abbassare i livelli di preparazione, a condizione che non ci si fermi all'impalcatura del sistema, non si disperda un'ottica complessiva, si incida effettivamente sui contenuti e le modalità della didattica, si rinneghi ogni ottusa istanza di autoreferenzialità. A sua volta, il richiamo del principio dell'autonomia, da considerare insuperabile non soltanto per la finalmente realizzata concretizzazione del dettato costituzionale, non va scambiato con la deregolazione, che significa favorire ulteriormente l'arbitrio e, dunque, ancora, l'autoreferenzialità, e neppure con un concetto negativo perché, al contrario, esso è un concetto positivo, in grado di fissare criteri generali non opprimenti.

Tale indiscutibile carattere del principio dell'autonomia vale a conseguire la effettiva autonomia del sistema senza ledere l'autonomia delle sue parti, che va rintracciata nel rispetto e nel potenziamento delle tradizioni culturali proprie di ogni ateneo e nella incidenza territoriale. Inoltre la sus-

sistenza di principi generali è il solo modo per garantire un efficace sistema di valutazione, evitando che esso si traduca in una concorrenza di tipo mercantile, indegna di istituzioni culturali. In tale ottica vanno considerate le forme del governo degli atenei e di un necessario organismo che assicuri la efficace e incisiva rappresentatività del sistema e delle sue parti in tutta la estensione del mondo universitario. Ancora, soltanto a un sistema governato da principi generali comuni può affidarsi un'armonica organizzazione dei centri di eccellenza, che costituiscano l'ossatura di tutta la compagine universitaria nazionale. È, infatti, evidente che i centri di eccellenza non possono risolversi in una indiscriminata proliferazione di piccoli e medi istituti incapaci di dare forza alla ricerca universitaria attraverso fruttuose sinergie, indispensabili per la qualificazione della formazione professionale e culturale. È quindi essenziale un'attenta riflessione sul modo d'essere del segmento «x,» ossia quello concernente l'articolato mondo della formazione post-universitaria (*master*, corsi di perfezionamento, dottorati), che andrebbe istituzionalizzato anche se non generalizzato presso tutti gli atenei, in modo da favorire il potenziamento dei rapporti tra le università, il mondo produttivo e gli enti di ricerca extra-universitari, pubblici e privati, anche in relazione alle forme qualificate di accesso ai ruoli della docenza universitaria.

Va inoltre ponderato attentamente il problema degli accessi, che non può trovare soluzione se non in una considerazione di principio e non soltanto per reazione al fallimento del sistema attualmente in vigore. Del resto, questo fallimento è dovuto non soltanto alla prevalenza del principio di idoneità (basato su giudizi relativi) rispetto a quello del vincitore unico (basato su giudizi assoluti), ma anche ad una deficiente valutazione sistematica. Infatti, abolito il ruolo organico della docenza, in collegamento con il regime budgetario del Fondo per il finanziamento ordinario e senza adeguata evoluzione quantitativa dei trasferimenti dallo Stato alle Università, sono stati privilegiati i candidati interni alle singole sedi richiedenti i bandi di concorso in quanto l'interno idoneo importa un esborso monetario ridotto. In altri termini, non si bandisce più un posto, ma una differenza di retribuzione, con la gravissima conseguenza di rafforzare il localismo e la provincializzazione degli atenei. Si è inoltre favorito un infernale meccanismo di invecchiamento: si sono infatti drasticamente ridotti i concorsi per i nuovi accessi dal momento che l'interno dichiarato idoneo e chiamato nella sede di appartenenza non lascia libero un coefficiente di retribuzione da riutilizzare.

Passando alla questione del numero chiuso o programmato, egli invita poi a considerare con particolare sensibilità i diritti degli studenti e la configurazione del loro ruolo all'interno degli atenei, senza alcuna concessione al vieto giovanilismo, ma con profondo rispetto della gravosa e inquietante condizione giovanile. Si tratta, sottolinea, di dare configurazione ad un vero e proprio statuto degli studenti, riconosciuti non come oggetto passivo dell'attenzione dei docenti, ma come soggetti attivi della vita universitaria.

Dopo essersi soffermato sui dati numerici degli iscritti e la loro curva di crescita, confrontandola con la significativa curva di crescita degli immatricolati, si infine augura che ai provvedimenti correttivi del sistema in atto si giunga in un'ottica finalmente complessiva, che non pregiudichi la costruzione dell'università di domani.

Conclude formulando l'auspicio che il documento conclusivo possa fornire un quadro realistico del sistema universitario, capace di eliminare la ricorrenza di luoghi comuni, ormai ripetuti con tenacia stanca ma non perciò poco pericolosa. Esprime altresì un ringraziamento al Presidente del Senato per la sollecita accettazione della richiesta di questo affare assegnato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MARTEDÌ 18 MARZO 2003

186^a Seduta

Presidenza del Presidente

GRILLO

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'amministratore dell'ANAS S.p.A ingegner Vincenzo Pozzi, il direttore centrale, architetto Mauro Coletta, il capo segreteria tecnica, dottor Fausto De Santis, il dott. Ruggero Pinto della direzione centrale e il capo ufficio rapporti istituzionali, avvocato Roberta Lancetti.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente GRILLO avverte che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo per lo svolgimento del seguito dell'audizione dell'Amministratore dell'ANAS S.p.A. e che ha informato della richiesta anzidetta il Presidente del Senato il quale ha preannunciato il proprio assenso. Propone pertanto di adottare detta forma di pubblicità.

La Commissione conviene.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla situazione infrastrutturale del Paese e sull'attuazione della normativa sulle grandi opere: seguito dell'audizione dell'Amministratore dell'ANAS

Riprende l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 25 febbraio 2003, con il seguito dell'audizione dell'Amministratore dell'ANAS S.p.A., iniziata il 15 gennaio 2003.

Il presidente GRILLO ringrazia l'ingegner Pozzi per essere nuovamente intervenuto allo scopo di continuare la replica alle domande poste nel corso dell'ultima seduta dai colleghi senatori.

Il senatore PELLEGRINO, data la presenza dell'Amministratore dell'Anas, con riferimento ad alcune notizie riportate dagli organi di stampa relative alla recente attività svolta dall'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, segnala l'opportunità di invitare il presidente dell'Autorità stessa ad intervenire in un'audizione della Commissione per fornire chiarimenti in merito alle ultime delibere recentemente adottate.

Il PRESIDENTE raccogliendo il suggerimento del senatore Pellegrino, fa presente che l'Ufficio di Presidenza vaglierà prossimamente l'opportunità di tale audizione ai fini della procedura informativa in corso.

Interviene quindi la senatrice DONATI per avere dei chiarimenti su alcuni punti relativi alle risposte fornite dall'ingegner Pozzi. Per quanto riguarda il bilancio approvato il 15 marzo scorso dal consiglio di amministrazione della società Autostrade S.p.A. emergono utili pari a 529 milioni di euro contro una previsione di appena 105 milioni di euro contenuta nel piano finanziario. I ricavi derivanti dai volumi di traffico sono stati pari a 2359 milioni di euro contro una previsione di 1450 milioni di euro. Analoga differenza presenta il margine operativo lordo, pari a 1367 milioni di euro, contro una previsione di 760 milioni di euro. Dai predetti dati ufficiali risulta pertanto un profitto conseguito dalla società Autostrade S.p.A. pari a cinque volte l'importo previsto nel piano finanziario. Sorge pertanto legittimamente il dubbio che il meccanismo di *price-cap* contenuto nella convenzione tra Anas e la società Autostrade sia stato non correttamente applicato e che non siano state mantenute le corrette proporzioni tra l'aumento tariffario, l'aumento dei volumi di traffico, i minori investimenti e la qualità erogata dei servizi. In particolare, la preoccupazione riguarda la corretta valutazione dei costi e dei ricavi, nonché il ruolo degli investimenti che non sono stati effettuati nel periodo convenzionale trascorso. Tale ultima questione, relativa agli investimenti, incide infatti maggiormente rispetto a quella relativa all'aggiornamento al tasso di inflazione reale piuttosto che a quello indicato nel Documento di programmazione economico finanziaria (DPEF). Un altro punto sul quale è importante porre l'accento è quello relativo alla variazione dei profitti generata dall'aumento del traffico. Il riferimento contenuto nella convenzione al Piano generale dei trasporti e della logistica, non superiore al due per cento, è un dato puramente teorico in quanto semplici stime effettuate sul traffico pregresso giustificerebbero un aumento del traffico maggiore nell'ordine del tre-quattro per cento. Appare curioso inoltre come queste stime si triplichino nel caso delle previsioni della società Stretto di Messina, partecipata tra l'altro da Autostrade S.p.A., e si sgonfino in sede di stipula della convenzione tra l'Anas e la società Autostrade. Riconosce il significativo passo in avanti costituito dal legame tra le variazioni tariffarie e lo stato

di avanzamento dei lavori, anche se considera l'approvazione del progetto preliminare un momento troppo antecedente all'effettivo utilizzo dell'opera. Evidenzia inoltre la situazione di disparità di trattamento, ai fini della concorrenza, che si potrebbe venire a creare tra società Autostrade S.p.A. ed un altro teorico operatore che volesse entrare nel settore, in quanto la prima godrebbe delle variazioni tariffarie già all'avvio dei lavori di apertura della terza corsia, mentre l'operatore eventualmente vincitore della gara per l'appalto della Brescia – Bergamo – Milano non godrebbe di tale variazione se non all'avvio effettivo del traffico su tale tratta. Ritiene che le capacità di investimento di società Autostrade S.p.A. per il futuro siano stimate troppo positivamente rispetto a quelle dimostrate in passato. Domanda inoltre a che punto sia l'*iter* di approvazione della convenzione che risulta già da tempo all'esame del CIPE il quale tuttavia non ha ancora rilasciato il parere definitivo. Per quanto riguarda l'OPA di società Autostrade evidenzia il rischio di una perdita di controllo effettivo sulla società concessionaria da parte dell'Anas e chiede quali siano gli accorgimenti che il concedente intende adottare per continuare a svolgere la propria attività di controllo. Infine, per quanto riguarda le segnalazioni dell'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici in merito al pericolo di infiltrazioni mafiose sui lavori della Salerno – Reggio Calabria, concorda con il senatore Pellegrino circa l'opportunità di audire il presidente di questo organismo in una prossima seduta della Commissione e chiede all'ingegner Pozzi come intende rispondere sulle irregolarità evidenziate nella relazione dell'*Authority*.

L'ingegner POZZI risponde anzitutto all'ultima questione posta dalla senatrice Donati. Al riguardo concorda con le preoccupazioni espresse dal Garante dei lavori pubblici ma fa presente che gli appalti pubblici non possono essere considerati alla stregua di un interruttore elettrico che è possibile accendere o spegnere. Il progetto di un appalto ha una vita molto articolata nel tempo, nell'ambito della quale diverse sono le fasi e gli attori che vi intervengono. Con particolare riferimento alla Salerno – Reggio Calabria, gli interventi su cui l'Autorità si è espressa sono relativi al periodo che va dal 1997 al 2000. Tali progetti sono quindi la prosecuzione di situazioni che non sono state governate dall'attuale *management* e sulle quali, sicuramente, una maggiore attenzione avrebbe consentito di evitare i problemi che sono successivamente sorti. Tale maggiore attenzione è stata riservata invece dalla nuova direzione dell'Anas che ha impiegato nuove risorse umane e nuovi assetti organizzativi mirati a garantire la trasparenza degli appalti. In questo quadro si inseriscono sia il sistema di controllo e di *auditing* interno, sia la particolare articolazione delle commissioni di collaudo che il rapporto con il Politecnico di Torino a cui è stato dato l'incarico di monitorare completamente tutti gli appalti dal 1997 ad oggi. Per quanto riguarda l'OPA, lanciata nel febbraio 2003 assieme al progetto Mediterraneo, volto a ridefinire l'*assessment* di società Autostrade S.p.A., *advisors* dell'Anas stanno già studiando gli effetti che questi provvedimenti avranno sull'assetto di società Autostrade

S.p.A. I dati di questa analisi, al momento strettamente riservati, saranno opportunamente comunicati ai Ministri competenti. Infine, per quanto riguarda la questione relativa ai vecchi investimenti e alla capacità prospettica di effettuare di nuovi, chiarisce che, all'interno della convenzione, è prevista una specifica facoltà di revoca in capo al concedente nel caso di mancato rispetto dei piani finanziari o degli obblighi convenzionali e che l'ipotesi di utilizzo di tale strumento non è da considerarsi teorica.

Il dottor PINTO, funzionario della direzione centrale dell'Anas, si pronuncia nel merito delle osservazioni esposte dalla senatrice Donati relative alla divergenza tra i dati previsti nel piano finanziario per il 2000 e quelli emersi dal consuntivo approvato per lo stesso anno. Fa presente innanzitutto che, a fronte di ricavi maggiori, la gestione ha presentato anche costi maggiori e che l'incremento del traffico è stato pari soltanto al dieci per cento rispetto al periodo precedente. I maggiori utili conseguiti, pertanto, non dipendono dai minori investimenti effettuati ma sono l'effetto di maggiori accantonamenti al Fondo ripristino. Il confronto finale di tutte le poste del piano finanziario evidenzia in conclusione un considerevole aumento del patrimonio netto finanziario. Per quanto riguarda poi la dimensione degli utili rileva che questi non nascono dalla gestione più recente bensì sono il frutto della gestione degli anni precedenti e la conseguenza del fatto che la delibera CIPE del 20 dicembre 1996 non ha mai fissato un saggio equo di remunerazione del patrimonio.

Il senatore MENARDI interviene a tale riguardo osservando come le politiche tariffarie delle aziende operanti in servizi pubblici hanno spesso evidenziato, nel periodo che va dal 1990 al 2000, situazioni che hanno consentito la realizzazione di significativi profitti. Non ritiene tuttavia che quella attuale sia la sede opportuna per la discussione di tale tema.

Sulla questione intervengono quindi il senatore CICOLANI e il presidente GRILLO.

Il senatore Paolo BRUTTI, riepiloga i punti essenziali del meccanismo di funzionamento della regolamentazione tramite *price-cap* delle imprese operanti nel settore dei servizi pubblici. Al riguardo puntualizza come sia possibile distinguere due tipi di profitto che scaturiscono dall'attività di un'impresa concessionaria autostradale. Una prima tipologia è generata dagli aumenti di produttività che l'impresa riesce a conseguire, un secondo tipo è determinato dall'aumento dei volumi di traffico sulla rete autostradale. Mentre i profitti della prima specie sono il frutto della capacità innovativa ed imprenditoriale, e pertanto è giusto che rimangano al concessionario a remunerazione dell'attività dallo stesso svolta, i secondi sono la conseguenza di fattori sociali ed economici la cui ricaduta positiva deve essere ridistribuita alla collettività intera. Questo meccanismo, chiaro in linea di principio, non è stato adeguatamente rappresentato né all'interno del meccanismo di *price-cap* di cui alla citata delibera CIPE, né al-

l'interno della convenzione originaria tra Anas e società Autostrade. È necessario pertanto apportare gli opportuni correttivi allo scopo di evitare che la società Autostrade possa beneficiare degli ulteriori profitti prodotti dall'incremento del traffico, riducendo gli importi unitari delle tariffe calcolati su un livello di traffico stimato minore. Per quanto riguarda il tema della mancata realizzazione degli investimenti, ritiene che la società Autostrade non li abbia posti in essere perché ritenuti non profittevoli: l'applicazione di tecniche di *project financing* ad eventuali nuovi investimenti infrastrutturali avrebbe certamente consentito alla società di conseguire profitti più appetibili per l'effettuazione degli investimenti.

Il PRESIDENTE, in considerazione della necessità di chiudere i lavori della Commissione data l'imminenza dei lavori dell'Assemblea, chiede all'architetto Coletta di riassumere sinteticamente i meccanismi di garanzia introdotti nella convenzione previsti a tutela del concedente.

L'architetto COLETTA, direttore centrale, precisa che tra gli accorgimenti che garantiscono l'Anas maggiormente rispetto a quanto previsto nella vecchia convenzione figura sicuramente la possibilità di recuperare il traffico non previsto nel corso del quinquennio regolato dalla convenzione con una specifica previsione relativa al quinquennio successivo. Per quanto riguarda l'attivazione delle variazioni tariffarie annue, inoltre, si prevede, nel nuovo testo, che questa scatterà soltanto ad approvazione del progetto definitivo, fatta eccezione per la BRE - BE - MI. Un elemento di sostanziale innovazione è costituito, inoltre, dalla possibilità di legare la variazione tariffaria all'effettivo svolgimento delle opere infrastrutturali. Con riferimento, infine, allo scenario di previsione, precisa che il limite temporale è stato esteso all'anno 2022 allo scopo di consentire un più ampio orizzonte di programmazione.

Il PRESIDENTE, dopo aver dichiarato conclusa l'audizione, chiede di poter acquisire alcune note illustrative sulle variazioni intervenute nel testo della convenzione da conservare agli atti della Commissione e rinvia il seguito dell'indagine conoscitiva.

La seduta termina alle ore 16,40.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

MARTEDÌ 18 MARZO 2003

136^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente***PICCIONI**

Interviene il sottosegretario di Stato alle politiche agricole e forestali, Delfino.

La seduta inizia alle ore 15,45.

PROCEDURE INFORMATIVE**Interrogazioni**

Il sottosegretario DELFINO risponde congiuntamente alle interrogazioni n. 3-00653 e n. 3-00895 del senatore Bongiorno, osservando come il settore oleario, sia per il rilievo dal punto di vista economico e sociale, sia per l'importanza ai fini dell'immagine del comparto agroalimentare italiano, è costantemente oggetto di particolare attenzione da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali, in particolare attraverso l'attività dell'Ispettorato centrale repressione frodi, al fine di vigilare sulla produzione e commercializzazione degli oli. Precisa poi che parallelamente vengono effettuate operazioni mirate (talvolta espletate in collaborazione con altri organi di controllo, quali il Corpo forestale dello Stato, l'Arma dei carabinieri, la Guardia di finanza e le Capitanerie di porto) presso i grandi impianti di produzione, deposito e lavorazione degli oli, nonché sui flussi di prodotto in arrivo sia per mare che per terra, provenienti da altri paesi dell'Unione europea o da paesi terzi.

Precisa in particolare che tali verifiche sono indirizzate sia verso i porti principalmente interessati al transito di prodotti oleari che presso i luoghi dove tali oli vengono detenuti, confezionati e lavorati ed agli esercizi commerciali dove gli stessi vengono immessi al consumo.

Il Rappresentante del Governo sottolinea che nel caso specifico della «vicenda dei collarini» l'Amministrazione si è immediatamente attivata, a seguito della segnalazione relativa alla immissione sul mercato di confe-

zioni di olio extravergine di oliva da parte di imprese appartenenti al Consorzio di garanzia dell'olio extravergine di oliva di qualità, recanti un collarino riprodotto il logo della Repubblica italiana e l'indicazione di Uffici ministeriali unitamente al marchio «Q» e alla dicitura «Consorzio extravergine qualità», idonei ad attribuire l'avallo delle osservazioni riportate concernenti la qualità, il controllo e la garanzia del prodotto commercializzato. Al riguardo ricorda che si è provveduto, in data 30 gennaio 2003, a diffidare il predetto Consorzio a farvi ricorso con l'onere di dimostrare di aver avvisato del divieto le imprese associate.

Precisa ulteriormente che il Consorzio ha quindi assicurato che il riferimento al simbolo della Repubblica italiana ed al nome del Ministero competente per la materia, aveva avuto il solo scopo di rivendicare il patrocinio concesso dal Ministero al progetto di valorizzazione degli oli extravergini di oliva mediante il rilascio di un marchio della loro qualità, oggettivamente verificata sussistente da un organismo di certificazione; inoltre, il Consorzio ha dato dimostrazione di aver notificato a tutte le imprese associate il divieto contenuto nella nota ministeriale citata del 30 gennaio 2003. Nel contempo l'Ispettorato centrale repressione frodi, interessato della questione a seguito di un esposto pervenuto, tra l'altro, agli Uffici di Torino e Asti, è prontamente intervenuto effettuando, in vari punti vendita e centri di distribuzione commerciale, il sequestro di circa 13.000 litri di olio extravergine di oliva erroneamente etichettato. L'Ufficio di Milano, in particolare, ha effettuato un sopralluogo presso la ditta confezionatrice, non rinvenendo tali etichette, in quanto (come riferito dai responsabili della medesima ditta) l'etichettatura in argomento era stata sospesa già dal 29 gennaio 2003; su esplicito mandato del Procuratore della Repubblica di Torino, sono stati inoltre effettuati ulteriori accertamenti a carico della ditta confezionatrice, che nel frattempo aveva ritirato il prodotto in giacenza rimuovendo i relativi collarini non conformi: nel corso di detti accertamenti sono state sequestrate circa 2 milioni di etichette non conformi e a seguito delle indagini svolte è stata fatta la segnalazione della ditta interessata alle Procure competenti (ipotizzando i reati di cui agli articoli 467 e 515 del Codice penale, nonché la violazione dell'articolo 13 della legge n. 283 del 1962 e dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 109 del 1992).

Le indagini, realizzate anche attraverso il prelievo di campioni, le cui analisi sono in corso, hanno comportato la segnalazione della ditta interessata alle Procure competenti.

In merito, poi, ai quesiti specifici posti nell'interrogazione n. 3-00895 il Rappresentante del Governo precisa che il Ministero, nel condividere l'impostazione progettuale del Consorzio di garanzia dell'olio extravergine di oliva di qualità, ha assicurato il patrocinio, al fine di sostenere l'obiettivo della certificazione di qualità, in genere, dei prodotti agroalimentari; precisa inoltre che le condizioni di adesione al Consorzio suddetto non sono diverse da quelle applicate per tale categoria associativa, essendo il Consorzio volontario ed assoggettato alla normativa codicistica.

Osserva poi che la certificazione di qualità non può essere legata all'appartenenza territoriale, in quanto contrasterebbe con le norme del trattato istitutivo delle Comunità europee e con la costante interpretazione fornita dalla Corte di giustizia europea e che l'attribuzione all'ambiente geografico comprensivo dei fattori naturali, in modo esclusivo ed essenziale, delle qualità e delle caratteristiche di un prodotto agroalimentare, è resa possibile solo dall'applicazione del Regolamento (CEE) n. 2081/92, per cui non è possibile, al di fuori della regolamentazione citata, far discendere valutazioni qualitative dal ricorso a nomi geografici.

Pertanto – prosegue il Rappresentante del Governo – , mentre l'attribuzione di una particolare qualità può derivare da un accordo convenzionale pur sempre volontario che intercorre tra il richiedente una determinata attestazione e un organismo che accerti la sussistenza dei requisiti predeterminati, la certificazione di conformità al disciplinare di produzione di una D.O.P., rilasciata da uno specifico organismo di controllo, autorizzato dal Ministero delle politiche agricole e forestali in quanto Autorità designata, è di per sé attestazione qualitativa, anche quale conseguenza del conseguito riconoscimento comunitario.

In relazione poi allo stato delle istruttorie relative alle domande di riconoscimento, quali Denominazioni di Origine Protetta ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92, degli oli extravergine di oliva siciliani e meridionali, precisa che, per quanto riguarda la regione siciliana le procedure interessano cinque oli: «Valle del Belice», «Val Demone», «Etna», «Colline nissene» e «Colline ennesi» e che le domande di registrazione riguardanti i primi due prodotti sono state già notificate alla Commissione europea e che, decorso il termine previsto di sei mesi, la domanda di registrazione viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (in relazione alla quale è previsto un ulteriore semestre per presentare eventuali opposizioni). La richiesta di registrazione »Monte Etna« è stata invece pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C281 del 19 novembre 2002 e, pertanto, da quella data decorrono i citati sei mesi ai fini poi della registrazione; mentre sono nella fase istruttoria nazionale, propedeutica a quella comunitaria, le istanze di riconoscimento delle ultime due D.O.P. citate.

Ricorda poi che le istanze relative ad altri oli extravergine di oliva prodotti nel restante territorio meridionale concernono 14 domande di registrazione, delle quali fornisce le denominazioni; infine chiarisce che le eventuali situazioni di rallentamento procedurale alle quali fa riferimento lo strumento ispettivo, sono dovute all'esigenza di comporre in un quadro armonico, rispettoso degli interessi generali e di quelli postulati dalle organizzazioni dei produttori, le diverse valutazioni ed interpretazioni, sul piano della disciplina tecnica, da esse sostenute.

Il senatore BONGIORNO, pur esprimendo soddisfazione per la puntualità e la completezza della risposta del Governo, rileva tuttavia che il problema oggetto dell'interrogazione rimane immutato in quanto sussiste la possibilità di certificare come «olio di qualità» un prodotto che è mi-

sceles di oli italiani e stranieri, evidenziando come ciò si traduca in un danno oggettivo per gli oli di qualità italiani e meridionali in particolare.

Anche se l'olio certificato attraverso la procedura descritta può essere di elevato livello qualitativo, occorre ricordare la sproporzione dei costi di produzione tra l'Italia e gli altri paesi, che comporta una perdita per la produzione del nostro Paese. Ritiene pertanto opportuno prevedere una nuova normativa sulla tracciabilità di tali prodotti, e invia una sollecitazione all'Esecutivo per l'adozione di un nuovo quadro normativo.

Il sottosegretario DELFINO replica all'interrogazione n. 3-00916 del senatore Piatti, sottolineando che l'azione del Governo nel campo della produzione e della commercializzazione del latte alimentare è finalizzata ad assicurare da un lato la più ampia tutela del consumatore e dall'altro a garantire la trasparenza dei processi di produzione ed a salvaguardare la produzione nazionale, e che i provvedimenti che riguardano il latte alimentare sono stati oggetto di ampia consultazione delle parti interessate, delle organizzazioni professionali e delle associazioni dei consumatori.

Ricorda poi che il trattamento della microfiltrazione è stato autorizzato con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali, in data 17 giugno 2002, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge n. 169 del 1989, sulla base della relazione della relativa Commissione interministeriale, la quale (anche con riguardo agli elementi forniti dall'INRAN e dall'Istituto zooprofilattico di Brescia) ha rilevato come le caratteristiche del latte pastorizzato microfiltrato, nonché le qualità organolettiche e le caratteristiche compositive e chimico-analitiche sono rispondenti ai requisiti della legge n. 169 citata.

Ricorda poi che, con provvedimento del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, in data 27 giugno 2002, sono stati determinati il sistema di tracciabilità, nonché le indicazioni da riportare in etichetta, e che si prevede l'attuazione del sistema di tracciabilità con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali (dalla fase della mungitura a quella del confezionamento) finalizzato ad assicurare informazione e tutela al consumatore. Per quanto riguarda l'etichettatura si prevede che sulla confezione sia riportata per i vari tipi di latte fresco una idonea dicitura con il trattamento utilizzato; nel caso di nuovo trattamento autorizzato in base alla legge n. 169 del 1989, l'indicazione del trattamento deve essere evidente e deve precedere la dicitura di «fresco».

Ricordate poi le altre indicazioni da riportare sull'etichetta, fa presente che nel decreto legislativo di recepimento della direttiva comunitaria 2000/13 è stata inserita un'apposita norma che prevede la determinazione della durabilità dei prodotti deperibili e quindi anche del latte alimentare sottoposto ai trattamenti consentiti dalla legge n. 169 del 1989 e che la fissazione della durata per ciascun tipo di latte sarà effettuata con decreto ministeriale (Attività produttive, Politiche agricole e forestali, Salute) anche sulla base di valutazioni di carattere tecnico-scientifico. Ricordato che il decreto legislativo è attualmente all'esame delle Camere, e che la sen-

tenza del TAR del Lazio del 21 febbraio 2003 ha riconosciuto la validità dei decreti ministeriali, confermando la fondatezza della posizione assunta dal Ministero delle politiche agricole e forestali sulla vicenda, precisa che i due decreti, inoltre, sono stati notificati alla Commissione europea e che l'*iter* approvativo è prossimo alla conclusione (la materia troverà definitiva sistemazione nell'ambito del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2000/13).

In merito alla riforma della legge n. 468, precisa che il Governo, in relazione alle problematiche insite nella gestione ordinaria del regime quote latte, ha approvato un provvedimento per il riordino delle norme nazionali in materia di applicazione del regime comunitario delle quote latte, con l'obiettivo di assicurare la piena e totale coerenza con la normativa comunitaria in materia di quote latte; razionalizzare e semplificare le norme nazionali precedentemente in vigore; determinare il progressivo riequilibrio tra le quote assegnate e le quantità di latte commercializzato; restituire stabilità al settore lattiero-caseario e certezza del diritto ai produttori di latte; semplificare il calcolo ed il versamento del prelievo supplementare, disincentivando, nel contempo la produzione oltre limite della quota e introdurre efficaci misure di contrasto del fenomeno del cosiddetto «latte in nero».

Ribadisce che nell'imminente inizio (il 1° aprile) della prossima campagna di commercializzazione dei prodotti lattiero-caseari, il riordino del quadro normativo in materia di applicazione del regime comunitario delle quote latte è assolutamente prioritario ed urgente, alla luce anche delle sollecitazioni espresse dal Comitato per la legislazione della Camera dei deputati (che aveva a suo tempo evidenziato le difficoltà ad applicare la normativa comunitaria in materia di quote latte a causa dei vari «provvedimenti tampone» intervenuti) e dalla Corte di Conti, in una specifica recente relazione, dedicata al settore latte.

Al fine di superare le emergenze rappresentate dalla necessità di riordinare il quadro normativo e di riequilibrare le quote alla produzione, precisa che si è operato sulla base dei seguenti capisaldi: chiara individuazione dei ruoli e delle relative responsabilità degli operatori della filiera (produttore, trasportatore, acquirente); chiara attribuzione di poteri ai diversi soggetti istituzionalmente competenti nel pieno rispetto del principio di autonomia delle regioni, riservando allo Stato, per il tramite dell'Agea, il compito di garantire il necessario equilibrio applicativo in ambito nazionale; istituzione del versamento mensile dei prelievi trattenuti, al fine di garantire l'Amministrazione riguardo l'effettiva disponibilità degli importi dovuti all'Unione europea; messa a punto di un sistema incentrato sugli adempimenti posti a carico degli acquirenti, che fungono da sostituti per l'obbligo di riscossione e di versamento dei prelievi dovuti sulla produzione di latte eccedente le quote in titolarità dei produttori; mobilità delle quote, attraverso la liberalizzazione del commercio tra regioni diverse e la possibilità di affitto temporaneo in corso di campagna.

Infine, ribadisce che il Governo si è fatto carico delle problematiche insite nella gestione ordinaria del regime quote latte ed a tale scopo ha

predisposto un provvedimento di ampio respiro, contenente al suo interno anche uno specifico articolato riferito al prelievo supplementare sul latte per i periodi dal 1995-1996 al 2000-2001: lo schema di provvedimento – conclude il Rappresentante del Governo – è all'esame dell'Unione europea e verrà esaminato nell'ambito del Consiglio dei ministri finanziari – ECOFIN.

Il senatore PIATTI, pur ringraziando per le informazioni fornite, si dichiara insoddisfatto per la risposta complessiva del Governo, che appare molto burocratica e lacunosa.

Rileva, in particolare, come nella risposta medesima non vi sia alcun riferimento alla circolare delle Attività produttive a suo tempo annullata dal TAR del Lazio: viceversa, un'altra sentenza del TAR ha confermato la validità del decreto del ministro Alemanno, che si inquadra nell'ambito della legge n. 169 del 1989, sulla quale era comunque opportuno un intervento di modifica.

Ritiene infatti che esista tuttora una questione aperta sul «latte fresco», che deve essere risolta a tutela del consumatore. Lo stesso decreto del MIPAF citato è intervenuto solo tardivamente, dopo molte polemiche e ricorsi presentati da alcune aziende del settore, che avrebbero potuto essere evitati, se il Governo avesse adottato politiche di sistema. In particolare richiama l'attenzione sulla circostanza che si tratterebbe, nel caso di specie, di latte lavorato in Germania ma di provenienza polacca, commercializzato sul mercato italiano, pur se l'azienda italiana recentemente interessata dalla vicenda del latte microfiltrato avrebbe garantito di utilizzare esclusivamente latte italiano. Esorta pertanto il Governo ad adottare gli opportuni provvedimenti per i controlli e le verifiche del caso.

Relativamente alla questione delle quote latte, ricorda come il ministro Alemanno, durante l'audizione di fronte alla 9^a Commissione, aveva annunciato che l'intera materia sarebbe stata disciplinata con un apposito disegno di legge, mentre recentemente ha fatto riferimento al possibile ricorso allo strumento del decreto-legge per ragioni di urgenza, al fine di tenere conto dell'esito delle trattative condotte sulla questione durante il prossimo vertice ECOFIN. Poiché nella risposta testé fornita dal Governo si continua a parlare genericamente di «provvedimenti» senz'altra specificazione, ritiene sarebbe opportuno un chiarimento da parte del Governo in ordine allo strumento legislativo, ordinario o d'urgenza, cui intende fare effettivamente ricorso.

Il presidente PICCIONI dichiara concluso lo svolgimento delle odierne procedure informative.

La seduta termina alle ore 16,30.

INDUSTRIA (10^a)

MARTEDÌ 18 MARZO 2003

125^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PONTONE

Interviene il sottosegretario di Stato per le attività produttive Valducci.

La seduta inizia alle ore 15,15.

*IN SEDE CONSULTIVA***Schema di decreto legislativo recante riordino dell'Agenzia Spaziale Italiana (ASI) (n. 179)**

(Osservazioni alla Commissione parlamentare per la riforma amministrativa. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con condizioni e rilievi)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta del 25 febbraio scorso.

Il relatore MUGNAI propone di esprimere le seguenti osservazioni: «La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, osserva, per quanto di competenza, che il provvedimento risponde positivamente all'esigenza di assicurare stabilità ad un settore di grande importanza per l'economia nazionale. Tale avviso favorevole è peraltro condizionato alla modifica del comma 3 dell'articolo 2, in cui occorrerebbe prevedere che l'Agenzia Spaziale Italiana è soggetta, oltre che alla vigilanza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, anche a quella del Ministero delle attività produttive. Analoga estensione dovrebbe essere prevista in tutti gli altri punti dell'articolato in cui si fa riferimento all'esercizio delle funzioni di vigilanza da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La Commissione esprime altresì la raccomandazione che, coerentemente con l'attribuzione della vigilanza anche al Ministero delle attività produttive, le attività della Agenzia siano iscritte nell'ambito di un Piano aerospaziale nazionale, in luogo del Piano spaziale nazionale di cui all'articolo 20. Con riferimento alla struttura degli organici, la Commissione osserva che essa deve tener conto delle esi-

genze di funzionalità ed economicità, superando nei tempi più rapidi possibili le attuali rigidità derivanti soprattutto dall'elevato numero di contratti a tempo determinato non finalizzati a progetti e di durata quinquennale. Auspica, inoltre, che si tenga conto delle esigenze di autonomia del CIRA in sede di definizione della convenzione di cui all'articolo 16, comma 2. La Commissione considera opportuno, infine, che sia stabilita la necessaria informazione delle Commissioni parlamentari competenti sulle attività svolte dall'Agenzia Spaziale Italiana e sui risultati della gestione».

Il senatore BETTAMIO condivide l'impostazione dello schema di osservazioni proposto dal Relatore. In effetti la distinzione delle fonti di finanziamento e degli utenti, tra settore dello spazio e quello aeronautico, richiede la previsione di competenze specifiche del Ministero delle attività produttive.

Il senatore COVIELLO illustra un documento predisposto dal suo Gruppo nel quale sono contenute valutazioni critiche sul provvedimento in esame. Sottolinea come l'impianto complessivo della riforma sia limitativo dell'autonomia fino ad oggi riconosciuta agli enti pubblici di ricerca, pur nell'ambito di indirizzi e criteri generali definiti in sede governativa. In particolare, il decreto sull'Agenzia Spaziale Italiana non contiene previsioni specifiche su tale ente rispetto agli altri enti di ricerca. Vi è un rafforzamento del ruolo del Ministero attraverso le modalità di nomina del Presidente e del Consiglio di amministrazione, ma anche del Comitato scientifico e del Comitato di valutazione. Ciò dimostra come il Governo voglia eliminare spazi rilevanti all'autonomia degli enti, con conseguente limitazione della operatività funzionale degli stessi. Appare evidente anche l'adozione del criterio dell'autoreferenzialità: non viene fissata la composizione e la provenienza del Consiglio di amministrazione, il Consiglio scientifico non vede la partecipazione della comunità scientifica-tecnologica interna e il Comitato di valutazione riferisce esclusivamente al Presidente e al Consiglio di amministrazione dell'ASI. Andrebbe poi chiarito il rapporto con il CIRA, dato che la disposizione contenuta all'articolo 16, punto 2, appare contraddittoria. Gravi perplessità suscita, peraltro, la norma sulle incompatibilità, dato che essa esclude ogni controllo di natura parlamentare e affida agli stessi destinatari l'incarico di definire le proprie incompatibilità.

Ritiene che anche il sistema dei finanziamenti sia indicativo della perdita di autonomia dell'Agenzia, confermato anche dal ripristino del controllo da parte della Corte dei conti sui singoli atti di gestione. Per quanto concerne i problemi del personale, osserva che gli articoli 17 e 19 non tengono conto del ruolo della contrattazione affidata all'ARAN e indicano la possibilità di assunzione diretta di dirigenti e ricercatori non solo per elevatissime professionalità ma anche per personale di normale professionalità che può essere assunto, invece, attraverso le ordinarie procedure concorsuali. Analoghe considerazioni devono essere svolte rela-

tivamente alle dotazioni organiche e al contenuto contraddittorio dell'articolo 22 rispetto alle norme contenute all'articolo 14.

Dichiara, sulla base delle argomentazioni suddette, il proprio voto contrario sullo schema di osservazioni proposto dal Relatore.

Il senatore CHIUSOLI prende atto delle osservazioni proposte dal Relatore con riferimento alla esigenza di superare la distinzione tra settore dello spazio e settore aerospaziale. A suo avviso occorre compiere un ulteriore passo nella medesima direzione, proponendo una vera e propria modifica dell'articolo 20 finalizzata a sostituire il Piano spaziale nazionale con un Piano aerospaziale nazionale.

Conferma le proprie perplessità in ordine alle modalità di nomina del Comitato di valutazione, dato che anche qualora le competenze attribuite al riguardo al Consiglio di amministrazione fossero di natura meramente formale, sarebbe opportuno sopprimerle. Per ciò che concerne i rapporti tra Agenzia Spaziale Italiana e CIRA, ritiene che il provvedimento in esame avrebbe dovuto rappresentare l'occasione più opportuna per giungere ad un chiarimento della situazione con l'obiettivo di razionalizzare e snellire le strutture. Prende atto, viceversa, della inadeguatezza dell'articolo 16 e anche delle osservazioni formulate dal Relatore.

Il senatore SEMERARO dichiara di concordare con la proposta di parere illustrata dal Relatore e sottolinea l'esigenza, in particolare, di prevedere la specifica competenza anche del Ministero delle attività produttive in tutte le disposizioni concernenti la vigilanza sull'Agenzia Spaziale Italiana. Occorre giungere ad una pari ordinazione del Ministero della ricerca e di quello delle attività produttive in tale materia.

Quanto alle modalità di nomina del Comitato di valutazione, non ritiene che il Consiglio di amministrazione svolga un ruolo di semplice ratifica e considera corretta l'impostazione del provvedimento al riguardo.

Il senatore COVIELLO ribadisce l'esigenza che le attività di valutazione come i criteri di incompatibilità siano svolte da organismi diversi da quelli controllati e che siano nominati attraverso procedure di garanzia.

La senatrice D'IPPOLITO si sofferma, in particolare, sulle disposizioni relative alle assunzioni per chiamata diretta, osservando che esse riguardano una percentuale estremamente ridotta del personale e che, in ogni caso, esse devono riferirsi a personale che vanta una produzione scientifica di eccellenza. Anche per la nomina dei componenti del Consiglio tecnico-scientifico, l'articolo 8, comma 2, precisa che essi devono essere scienziati italiani e stranieri di fama internazionale.

Il presidente PONTONE chiarisce, con riferimento alle incompatibilità, che il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia, cui è attribuito il compito di disciplinarle, è comunque sottoposto all'approvazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Ri-

tiene che, anche in questo caso, si debba prevedere la competenza congiunta del Ministro delle attività produttive.

La Commissione, previa verifica della sussistenza del prescritto numero legale, accoglie, infine, a maggioranza, la proposta di osservazioni favorevoli con condizioni e rilievi formulata dal Relatore.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio del 22 giugno 2000 che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie di duplice uso e dell'azione comune del Consiglio del 22 giugno 2000 relativa al controllo dell'assistenza tecnica riguardante taluni fini militari (n. 175)

(Parere ai Ministri per le politiche comunitarie e delle attività produttive, ai sensi degli articoli 1 e 50 della legge 1° marzo 2002, n. 39. Esame e rinvio)

Il senatore MUGNAI sottolinea come in Italia, come in tutti gli altri Stati aderenti ai regimi internazionali del settore della non proliferazione, siano sottoposti a scrupolosi controlli tutti quei prodotti che possano avere un duplice uso, sia civile che militare. I cosiddetti beni «duali» comprendono non solo quelli direttamente utilizzabili per la fabbricazione di armi ad elevato contenuto tecnologico, ma altresì anche quei prodotti cosiddetti «strategici» che possono avere un impiego sia in campo civile che militare da identificarsi con una gamma di tecnologie e di prodotti sempre più sofisticati, come quelli, ad esempio, dei quali ci si avvale nel settore delle telecomunicazioni. L'attività amministrativa è, dunque, finalizzata al controllo sulle esportazioni di tali beni, affinché gli stessi non vengano utilizzati in modo difforme dalla loro naturale destinazione. Gli attuali controlli sono organizzati su base internazionale, dove elementi necessari divengono il coinvolgimento del maggior numero di paesi, lo scambio di informazioni e l'armonizzazione delle procedure amministrative.

Fa presente che il Regolamento CE n. 1334/2000 ha istituito un regime di controllo comunitario delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso, demandando, peraltro, agli Stati membri l'adozione di disposizioni previste nel regolamento medesimo. Lo schema di decreto legislativo in titolo è volto a disciplinare organicamente la materia attraverso norme che riguardano in particolare l'adozione di idonee sanzioni e regole per l'attuazione dell'autorizzazione generale comunitaria. È anche definito più ampiamente il concetto di prodotto a duplice uso, nel quale vengono comprese tecnologie sia ad uso civile che militare, nonché tutti quei beni ad uso non esplosivo, ma comunque suscettibili di un qualche impiego nella fabbricazione di congegni nucleari. Viene allargato anche il concetto di esportazione, ora da intendersi come semplice trasmissione, via fax o telefono, di software e tecnologie.

Il Relatore, dopo essersi soffermato brevemente sul contenuto delle singole disposizioni, osserva che lo schema di decreto legislativo in esame costituisce un adeguato strumento normativo volto a disciplinare organica-

mente l'intera materia del *dual use* e se ne rende conseguentemente necessaria l'adozione. Propone di formulare un parere favorevole.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,05

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MARTEDÌ 18 MARZO 2003

147^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ZANOLETTI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Sacconi.

La seduta inizia alle ore 15,15.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che il Presidente del Senato, con lettera in data 11 marzo 2003, ha deferito alla Commissione la petizione n. 449, con la quale numerosi cittadini, in adesione ad una raccolta di firme promossa dalla segreteria nazionale della CGIL, chiedono il mantenimento dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori e la riezione del disegno di legge di iniziativa governativa per la riforma del mercato del lavoro, nonché l'attivazione di iniziative legislative per la riforma degli ammortizzatori sociali e per l'estensione dei diritti e delle tutele per i lavoratori. Avverte pertanto che, ai sensi dell'articolo 141, comma 1 del Regolamento, l'ordine del giorno delle sedute convocate per domani, mercoledì 19 marzo e per giovedì 20 marzo, verrà integrato con l'esame della predetta petizione, che sarà esaminata congiuntamente con i disegni di legge n. 848-bis e connessi, stante l'attinenza della materia trattata.

Prende atto la Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore DI SIENA, intervenendo sull'ordine dei lavori, propone di rinviare la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno della seduta odierna, in attesa di conoscere le deliberazioni della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari relativamente ai tempi della discussione in

Aula sulla grave situazione di crisi internazionale determinatasi a seguito dell'imminente inizio delle operazioni militari nel territorio dell'Iraq.

Il senatore FLORINO dichiara di non condividere la proposta di rinvio avanzata dal senatore Di Siena, in quanto l'evento bellico da questi evocato risulta estraneo alla materia oggetto dei disegni di legge iscritti all'ordine del giorno della seduta odierna.

Il senatore PAGLIARULO dichiara di condividere la proposta formulata dal senatore Di Siena, evidenziando che il Governo ha consentito alle forze militari in procinto di avviare le operazioni belliche in Iraq, l'utilizzo delle basi militari site sul territorio italiano, senza un preventivo coinvolgimento del Parlamento in tale decisione. Alla luce di tale circostanza, osserva che la decisione di sospendere i lavori della Commissione può concorrere a rappresentare l'esigenza, avvertita da molte forze politiche e da ampi settori dell'opinione pubblica, che le problematiche inerenti alla attuale crisi nel Golfo Persico e alla condotta del Governo italiano in tale circostanza siano dibattute tempestivamente dalle Camere.

Il senatore VANZO dichiara di non condividere la proposta di rinvio formulata dal senatore Di Siena, evidenziando che la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, convocata nelle prossime ore, è in procinto di integrare il programma dei lavori dell'Aula con la discussione sulla crisi irachena, sulla cui urgenza tutti i gruppi politici convengono.

Il PRESIDENTE rileva che le motivazioni sottese alla proposta di rinvio risultano del tutto estranee alle materie iscritte all'ordine del giorno della Commissione. Ritene peraltro che la proposta di rinvio avanzata dal senatore Di Siena possa essere presa in considerazione soltanto con riferimento alla seduta odierna, ferme restando, pertanto, le sedute già convocate per la settimana, fatte salve le eventuali modificazioni di orario che potranno rendersi necessarie a seguito delle deliberazioni della Conferenza dei presidenti dei Gruppi parlamentari convocata per oggi.

Il senatore TOFANI evidenzia che da notizie apprese in via ufficiosa sussiste la ragionevole probabilità che la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari convocata nel pomeriggio organizzi con tempestività la discussione in Aula delle problematiche inerenti alla crisi irachena. Alla luce di tale circostanza ritiene che le finalità di protesta implicite nella proposta di rinvio in discussione siano da considerare del tutto pretestuose, atteso che non sussiste alcuna intenzione, da parte degli esponenti politici della maggioranza, di eludere il confronto politico in Assemblea sui nodi più scottanti dell'attuale crisi internazionale.

Alla luce di tale considerazione, il senatore Tofani ravvisa nella proposta avanzata dal senatore Di Siena un chiaro intento ostruzionistico rispetto ai disegni di legge iscritti all'ordine della Commissione, intento che

denota uno scarso rispetto per gli argomenti oggetto dei provvedimenti in questione.

Precisa poi che nell'altro ramo del Parlamento non è stata formulata alcuna proposta di rinvio, sulla base dei motivi prospettati dal senatore Di Siena.

Il senatore BATTAFARANO dichiara di non condividere le valutazioni formulate dal senatore Tofani, precisando che la proposta di rinvio in questione è avulsa da qualsivoglia intento ostruzionistico e altresì che la stessa non denota affatto uno scarso rispetto per le importanti problematiche sottese ai disegni di legge richiamati dallo stesso senatore Tofani, giustificandosi esclusivamente alla luce della eccezionale gravità della situazione internazionale. In particolare, la proposta di rinvio è finalizzata a richiamare l'attenzione della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari sull'urgente esigenza di discutere in Aula l'importantissima questione inerente alla crisi irachena.

Il senatore DI SIENA precisa anch'egli che la proposta di rinvio è estranea a qualsivoglia intento ostruzionistico o di protesta. Essa è piuttosto da porre in relazione alla gravità della situazione politica internazionale, che rende necessario ed urgente lo svolgimento di una discussione in Parlamento in ordine alle tematiche inerenti all'imminente conflitto bellico.

Dichiara inoltre di condividere la proposta prospettata dal Presidente di circoscrivere l'ambito temporale del rinvio ad un solo giorno.

Il PRESIDENTE, preso atto dell'andamento della discussione, propone quindi di rinviare alla seduta già convocata per domani la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno della Commissione.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 15,30.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MARTEDÌ 18 MARZO 2003

107^a Seduta

Presidenza del Presidente

TOMASSINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Corsi.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(58) EUFEMI ed altri. – *Disciplina della ricerca e della sperimentazione biogenetica e istituzione di una Commissione parlamentare sulla bioetica*

(112) TOMASSINI. – *Norme in materia di procreazione assistita*

(197) ASCIUTTI. – *Tutela degli embrioni*

(282) PEDRIZZI ed altri. – *Norme per la tutela dell'embrione e la dignità della procreazione assistita*

(501) CALVI ed altri. – *Modifiche all'articolo 235 e all'articolo 263 del codice civile in tema di disconoscimento di paternità in relazione alla procreazione medico-assistita*

(961) RONCONI. – *Disposizioni in materia di fecondazione medicalmente assistita*

(1264) ALBERTI CASELLATI ed altri. – *Norme in tema di procreazione assistita*

(1313) TREDESE ed altri. – *Norme in materia di procreazione assistita*

(1514) Norme in materia di procreazione medicalmente assistita, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Giancarlo Giorgetti; Cè ed altri; Burani Procaccini; Cima; Mussolini; Molinari; Lucchese ed altri; Martinat ed altri; Angela Napoli; Serena; Maura Cossutta ed altri; Bolognesi e Battaglia; Palumbo ed altri; Deiana ed altri; Patria e Crosetto; Di Teodoro

(1521) Vittoria FRANCO ed altri. – *Norme sulle tecniche di procreazione medicalmente assistita*

(1715) D'AMICO ed altri. – *Norme in materia di clonazione terapeutica e procreazione medicalmente assistita*

(1837) TONINI ed altri. – *Norme in materia di procreazione medicalmente assistita*

(2004) *GABURRO ed altri. – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita*
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 13 marzo 2003.

Il presidente TOMASSINI comunica che è pervenuto un ulteriore parere della Commissione Bilancio, ad integrazione di quello i cui contenuti sono stati già comunicati nella precedente seduta, nel quale si esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, relativamente agli emendamenti 4.45, 6.18, 6.21, 6.24, 11.0.2. Dà notizia altresì che da parte della Commissione giustizia è pervenuto un parere di nulla osta con specifico riferimento al disegno di legge n. 1514, nonché contenente una serie di considerazioni nel caso che il testo del provvedimento sia oggetto di future riconsiderazioni. Entrambi i pareri sono a disposizione dei Commissari.

Si prosegue quindi con l'illustrazione degli emendamenti all'articolo 1.

Il senatore LONGHI illustra l'emendamento 1.4, svolgendo preliminarmente considerazioni di ordine più generale sul provvedimento che, egli ricorda, non faceva parte del programma originario della Casa delle Libertà e che conseguentemente, il Ministro Pisanu, nel corso della discussione presso la Camera dei deputati, ha ritenuto non dovesse essere oggetto di una precisa assunzione di posizioni da parte del Governo, lasciando in tal modo al Parlamento libertà di decisione in proposito. Sembra tuttavia, dopo le affermazioni del Sottosegretario Cursi nella precedente seduta che il clima sia mutato, rispetto alla fase delle audizioni in cui molti esperti hanno ampiamente spiegato come la normativa all'esame sia di fatto inapplicabile e inutilmente punitiva nei confronti delle donne. Nel ribadire quindi la necessità che nell'esame del testo prevalga uno spirito di libertà e di tolleranza e non il mero ossequio a direttive di partito, osserva come l'emendamento da lui proposto si preoccupi di riportare a principi di correttezza e di logicità le finalità del provvedimento, statuendo che si intende in tal modo favorire la soluzione di problemi derivanti dalla sterilità, dalla infertilità, nonché da malattie geneticamente trasmissibili, assicurando in tal modo i diritti di tutti i soggetti coinvolti.

Il senatore CARELLA illustra prioritariamente l'emendamento 1.5 che si propone l'integrale sostituzione del primo comma dell'articolo 1 relativo alle finalità del provvedimento che – così come originariamente formulate – non appaiono assolutamente convincenti. Punto fondamentale dell'emendamento da lui presentato è il riferimento alle malattie geneticamente trasmissibili ricomprese tra le ipotesi in cui è consentito il ricorso alla procreazione medicalmente assistita, la sola in grado di evitare conseguenze negative sul feto. Sarebbe ancor più opportuno fare riferimento non solo alle malattie «geneticamente trasmissibili», ma alle malattie tra-

smisibili *tout court*. Illustra in tal modo anche gli emendamenti 1.7 e 1.27, ribadendo infine come non possa essere la legge a valutare la minore o maggiore efficacia dei metodi terapeutici.

Il senatore DEL PENNINO illustra complessivamente gli emendamenti 1.6, 1.14, 1.21, 1.25 e 1.31. In particolare, con riferimento all'emendamento 1.6, osserva come i suoi contenuti siano identici a quelli dell'emendamento presentato nella scorsa legislatura da autorevoli esponenti del Gruppo di Forza Italia. Suo scopo precipuo è riportare le finalità della legge nell'ambito di limiti terminologici ben precisi, senza inserire affermazioni di valore ideologico in norme dai contenuti non precettivi. Per quanto riguarda gli emendamenti 1.14 e 1.21, voci critiche potrebbero finanche affermare che essi riflettano invece un'impostazione di tipo ideologico. Si dichiara pertanto disponibile al loro ritiro, pur di ricercare un terreno comune d'intesa. In questo senso dev'essere interpretata anche le considerazioni che la Commissione giustizia ha elaborato relativamente all'articolo 1 del provvedimento.

L'emendamento 1.25, con la soppressione del comma 2, risponde alla necessità di asciugare il più possibile il testo dell'articolo 1; in subordine, l'emendamento 1.31 estende il ricorso alla procreazione medicalmente assistita anche alle coppie portatrici di patologie genetiche trasmissibili.

La senatrice DATO dichiara di apporre la propria firma a tutti gli emendamenti del senatore Del Pennino, relativi all'articolo 1.

Il senatore DI GIROLAMO illustra gli emendamenti 1.7 e 1.28. In particolare, il primo dei due emendamenti risponde alle necessità di una più corretta definizione delle finalità previste dalla legge al fine di evitare censure di costituzionalità con riferimento all'articolo 32 della Costituzione che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo. Si sofferma quindi sulla complessità dei problemi derivanti da sterilità e infertilità umana che presuppongono metodiche di indagine estremamente costose e lunghe; solo una piccola frazione delle coppie che ne sono affette perviene all'esito finale. Occorre quindi evitare che una legge come questa all'esame risulti nei fatti ancor più scarsamente applicabile.

L'emendamento 1.28 si propone di modificare il comma 2 che richiede che il ricorso alla procreazione medicalmente assistita sia effettuato solo dopo avere esperito tutto un percorso terapeutico che spesso si risolve in un inutile calvario. Per quanto concerne i diritti del concepito cui si fa riferimento al comma 1 del provvedimento, rileva come la persona fisica acquisisca la capacità giuridica solo al momento della nascita. Conseguentemente, introdurre i diritti del concepito nell'articolo 1 del provvedimento finirebbe per creare un terreno di inutile scontro. Così come del resto affermato nello stesso parere della Commissione giustizia.

Il senatore TONINI interviene per illustrare complessivamente gli emendamenti 1.10, 1.11, 1.16, 1.19, 1.24, 1.29 e 1.32, svolgendo prelimi-

narmente considerazioni in ordine alla portata del provvedimento che si caratterizza come una proposta di mediazione mal riuscita di posizioni estreme. Sintomatico in tal senso, il contenuto del comma 1 dell'articolo 14 che afferma essere vietata la crioconservazione e la soppressione di embrioni, fermo restando quanto previsto dalla legge n. 194 del 1978. Le radici di tale contraddittorietà possono essere ricercate fin dall'articolo 1. È pertanto necessario procedere ad una sua modifica allo scopo di ricercare un terreno di intesa su posizioni mediane. L'emendamento 1.10 in particolare, e ancor più, l'emendamento 1.11 tendono ad evitare l'iniquità di escludere come illecito il ricorso alla procreazione medicalmente assistita per la prevenzione di malattie trasmesse geneticamente, per evitare le quali l'unica possibilità resterebbe in tal modo il ricorso all'aborto terapeutico. L'emendamento 1.16 tende a sostituire l'espressione «diritti del concepito» con «il rispetto e la tutela della dignità umana dell'embrione», configurando in tal modo un'ipotesi di ragionevole mediazione tra posizioni antitetiche. L'emendamento 1.32 infine, intende porsi a salvaguardia delle autonomie regionali.

La senatrice FRANCO illustra gli emendamenti 1.12 e 1.20, rilevando come occorra superare il divieto di limitare l'accesso alla procreazione medicalmente assistita ai soli casi di sterilità o infertilità umana. Appare assolutamente necessario ricomprendervi almeno i casi di malattie ereditarie. Del resto, la stessa Organizzazione Mondiale della Sanità definisce la salute come stato di benessere generale sia fisico che morale, ricomprendendovi anche la salute riproduttiva. L'emendamento 1.20 si propone di sopprimere al comma 1 il riferimento ai diritti del concepito. Appare privo di senso infatti, occuparsi dell'embrione in un testo sulla procreazione medicalmente assistita, così come del resto riconosciuto dallo stesso parere della Commissione giustizia. Se qualche limite può essere trovato riguardo alla commercializzazione degli embrioni, attribuire ad essi personalità giuridica appare assolutamente eccessivo. L'embrione, infatti, attraversa una molteplicità di fasi evolutive prima di pervenire a quella del «concepito». Da un punto di vista bio-etico, non è proponibile una visione di tipo esclusivistico, ma piuttosto di vita relazionale, altrimenti si rischia di privare di diritti la personalità della madre, configurando un terreno di inutile conflitto con i contenuti della legge n. 194 del 1978.

Si danno quindi per illustrati, in assenza dei proponenti gli emendamenti 1.23 e 1.30.

Il senatore TREDESE, relatore alla Commissione, nel dichiararsi contrario a tutti gli emendamenti relativi all'articolo 1, sottolinea come pur condividendo personalmente alcuni dei contenuti degli emendamenti presentati, ritenga interesse preminente assicurare al più presto l'operatività della normativa in tema di procreazione medicalmente assistita.

Il sottosegretario CURSI esprime parere conforme.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti all'articolo 1, una volta accantonati gli emendamenti TIT I e TIT II.

Posti congiuntamente ai voti gli emendamenti 1.1 e 1.2, il primo dei quali fatto proprio dai senatori CARELLA e LONGHI, non sono approvati.

Ugualmente non approvati risultano gli emendamenti 1.3 e 1.4.

Interviene per dichiarazione di voto sull'emendamento 1.5 il senatore CARELLA, il quale rileva come la sostituzione integrale del comma 1 del provvedimento si renda necessaria per riportare nei giusti confini il ricorso alla procreazione medicalmente assistita, al fine di favorire quindi anche la soluzione dei problemi derivanti da malattie geneticamente trasmissibili.

Il senatore DI GIROLAMO esprime il voto favorevole del Gruppo dei DS - l'Ulivo sull'emendamento 1.5, sottolineando come la dizione originaria del testo non permetta di circoscrivere in maniera adeguata la problematica della fecondazione medicalmente assistita, e come sia altresì doveroso ricomprendere l'ipotesi di malattie geneticamente trasmissibili tra quelle per le quali è consentito il ricorso a tale metodica.

Dopo che il presidente TOMASSINI ha dato lettura dell'articolo 109 del Regolamento che disciplina, al comma 2, la dichiarazione di voto in dissenso dalle posizioni del Gruppo, interviene la senatrice BAIO DOSSI che esprime, a nome del Gruppo Margherita, voto contrario sull'emendamento 1.5.

La senatrice DATO, in dissenso dal proprio Gruppo, preannuncia voto favorevole, rilevando come il ricorso alla procreazione medicalmente assistita sia indubbiamente un percorso di sofferenza che nessuno può essere portato ad intraprendere con superficialità. È pertanto necessario creare le condizioni per un approccio facilitante e comprensivo e in questo senso i contenuti dell'emendamento 1.5 rappresentano un segnale doveroso e civile in questa direzione. Ribadisce infine la sua contrarietà alla previsione dei diritti del concepito che potrebbero risolversi in un conflitto con quelli della madre.

Posto ai voti, l'emendamento 1.5 non è approvato.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1514

Art. 1.

1.1

MALABARBA, SODANO Tommaso

Sopprimere l'articolo 1.

1.2

BETTONI BRANDANI, FRANCO Vittoria, DI GIROLAMO, ACCIARINI, PAGANO, PILONI, ROTONDO

Sopprimere l'articolo 1.

1.3

DATO, D'AMICO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Finalità*). – 1. La presente legge disciplina le tecniche di fecondazione medicalmente assistita finalizzate alla soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità che si manifestano nella donna, nell'uomo e nella coppia, volte a facilitare la procreazione, qualora altri metodi terapeutici risultino inadeguati o non idonei, tutelando il diritto dei soggetti coinvolti».

1.4

LONGHI, DI GIROLAMO, DATO, ROTONDO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La presente legge disciplina la procreazione medicalmente assistita umana al fine di favorire la soluzione dei problemi derivanti dalla

sterilità, dalla infertilità e dalle malattie geneticamente trasmissibili, assicurando i diritti di tutti i soggetti coinvolti».

1.5

CARELLA, BOCO, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al fine di favorire la soluzione dei problemi derivanti da malattie degli apparati riproduttivi che provocano sterilità, e infertilità umana o da malattie geneticamente trasmissibili è consentito il ricorso alla procreazione medicalmente assistita, alle condizioni previste dalla presente legge.».

1.6

DEL PENNINO, CONTESTABILE, MAINARDI, CRINÒ, CARRARA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. È consentito il ricorso alla procreazione medicalmente assistita, alle condizioni e secondo le modalità previste dalla presente legge».

1.7

DI GIROLAMO, ROTONDO, BETTONI BRANDANI, FRANCO Vittoria, PAGANO, PILONI, ACCIARINI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita è consentito alle condizioni e secondo le modalità previste dalla presente legge».

1.8

MALABARBA, SODANO Tommaso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è previsto alle condizioni e secondo le modalità previste dalla presente legge».

1.9

MALABARBA, SODANO Tommaso

Al comma 1, sopprimere le parole da: «Al fine», fino a: «infertilità umana».

1.10

TONINI, MASCIONI

Al comma 1, sostituire la parola: «umana», con la seguente: «di coppia».

1.11

TONINI, MASCIONI

Al comma 1, dopo le parole: «infertilità umana», aggiungere le seguenti: «ovvero per la prevenzione delle malattie trasmesse per via genetica.».

1.12

FRANCO Vittoria, BETTONI BRANDANI, DI GIROLAMO, ACCIARINI, PAGANO, PILONI, ROTONDO

Al comma 1, dopo le parole: «dalla infertilità umana», aggiungere le seguenti: «dalla presenza di malattie ereditarie».

1.13

BETTONI BRANDANI, FRANCO Vittoria, DI GIROLAMO, ACCIARINI, PAGANO, PILONI, ROTONDO

Al comma 1 sopprimere le parole da: «, che assicura», fino alla fine del periodo.

1.14

DEL PENNINO, CONTESTABILE, MAINARDI, CRINÒ, CARRARA

Al comma 1 sono soppresse le parole da: «che assicura i diritti» fino a: «il concepito».

1.15

DATO, D'AMICO

Al comma 1, sostituire le parole da: «che assicura», fino alla fine del comma con le seguenti: «disciplina le procedure e le tecniche utilizzate allo scopo di conseguire la fecondazione medicalmente assistita di ovociti, in vivo o in vitro, per donne che intendano conseguire una maternità attraverso la loro propria gravidanza».

1.16

TONINI, MASCIONI

Al comma 1, sostituire le parole: «i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito», con le seguenti: «il rispetto e la tutela della dignità umana dell'embrione».

1.17

CARELLA, BOCO, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «, compreso il concepito».

1.18

MALABARBA, SODANO Tommaso

Al comma 1, sopprimere le parole: «, compreso il concepito».
_____**1.19**

TONINI, MASCIONI

Al comma 1, sopprimere le parole: «, compreso il concepito».
_____**1.20**FRANCO Vittoria, BETTONI BRANDANI, DI GIROLAMO, ACCIARINI, PAGANO,
PILONI, ROTONDO*Al comma 1, sopprimere le parole: «, compreso il concepito».*
_____**1.21**

DEL PENNINO, CONTESTABILE, MAINARDI, CRINÒ, CARRARA

Al comma 1, sono soppresse le parole: «, compreso il concepito».
_____**1.22**BETTONI BRANDANI, FRANCO Vittoria, DI GIROLAMO, ACCIARINI, PAGANO,
PILONI, ROTONDO*Sopprimere il comma 2.*
_____**1.23**ROTONDO, DI GIROLAMO, BETTONI BRANDANI, FRANCO Vittoria, ACCIARINI,
PAGANO, PILONI*Sopprimere il comma 2.*

1.24

TONINI, MASCIONI

Sopprimere il comma 2.

1.25

DEL PENNINO, CONTESTABILE, MAINARDI, CRINÒ, CARRARA

Sopprimere il comma 2.

1.26

MALABARBA, SODANO Tommaso

Sopprimere il comma 2.

1.27CARELLA, BOCO, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita presuppone la minor efficacia di altri metodi terapeutici o diagnostici o il rischio di malattie genetiche e comunque trasmissibili».

1.28

DI GIROLAMO, LONGHI, DATO, ROTONDO

Al comma 2, sostituire le parole: «non vi siano altri...» fino alla fine del comma con: «gli altri metodi terapeutici siano meno efficaci nel rimuovere le cause della infertilità e sterilità o non si siano individuate alternative terapeutiche, a giudizio del medico».

1.29

TONINI, MASCIONI

Al comma 2, in fine, aggiungere le parole: «, ovvero per la prevenzione delle malattie trasmesse per via genetica».

1.30

D'AMICO, DATO

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ovvero nel caso che possa ridurre il rischio di trasmissione al concepito di patologie genetiche».

1.31

DEL PENNINO, CONTESTABILE, MAINARDI, CRINÒ, CARRARA, BOLDI

Al comma 2, in fine, aggiungere le seguenti parole: «o in caso di coppie portatrici di patologie genetiche trasmissibili al concepito».

1.32

TONINI, MASCIONI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. La presente legge determina i livelli essenziali delle prestazioni relativi alle tecniche di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione».

SOTTOCOMMISSIONI

BILANCIO (5^a) **Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 18 MARZO 2003

174^a Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Maria Teresa Armosino.*

La seduta inizia alle ore 16,05.

(2011) Conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 2003, n. 23, recante disposizioni urgenti in materia di occupazione

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario ai sensi della medesima norma costituzionale)

Il relatore GRILLOTTI fa presente che si tratta degli emendamenti trasmessi dall'Assemblea in relazione al disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 2003, n. 23, inerente a disposizioni urgenti in materia di occupazione. Per quanto di competenza segnala che, sugli emendamenti 1.3, 1.4 e 1.6, il 4 marzo 2003 la 5^a Commissione ha reso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in quanto prevedono la concessione di benefici permanenti privi di un tetto massimo di spesa e in mancanza di una verificata quantificazione dell'onere, la cui durata nel tempo non è comunque correlata con la parte dispositiva. Analoghe problematiche sembrano configurarsi per l'emendamento 1.100. In relazione agli emendamenti 1.101 e 1.102, sebbene configurati come limiti massimi di spesa, segnala che manca la ca-

denza temporale dell'onere ed occorre verificare la sussistenza di risorse adeguate sul fondo ivi richiamato. In relazione agli emendamenti 1.0.100, 1.0.101 e 1.0.103, segnala che occorre precisare la cadenza temporale dell'onere che, nel caso gli emendamenti 1.0.100 e 1.0.101, qualora permanente, sarebbe privo dell'adeguata copertura finanziaria; occorre altresì acquisire una verificata quantificazione dell'onere in relazione all'esigenza di valutare la congruità della copertura indicata. Segnala che l'emendamento 1.0.102 sembra determinare maggiori oneri senza indicarne la copertura. In relazione all'emendamento 1.0.200 occorre valutare se le disposizioni ivi richiamate determinino, rispetto alla legislazione vigente, un'estensione del numero dei soggetti ammissibili alla mobilità ordinaria. In merito al connesso subemendamento 1.0.200/1 occorre valutare l'opportunità di acquisire la relativa relazione tecnica al fine di verificare la congruità della quantificazione degli oneri indicati ovvero, per i profili di copertura, ipotizzare l'introduzione di una clausola di salvaguardia. Segnala, infine, che l'emendamento 1.8 recepisce la condizione espressa nel parere formulato il 4 marzo 2003 sul testo, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che all'articolo 1, comma 2, venga esplicitata la proiezione per ciascun anno della spesa ivi indicate.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime avviso contrario sugli emendamenti 1.3, 1.4, 1.6, 1.100 e 1.0.102, che comportano maggiori oneri a carico della finanza pubblica, non quantificati, ovvero per i quali risulta inidonea la relativa copertura. Esprime altresì avviso contrario sugli emendamenti 1.0.100, 1.0.101, 1.0.103 e 1.0.200/1, rilevando che sul fondo speciale di parte corrente non risultano disponibilità da utilizzare allo scopo per il triennio 2003-2005. Concorda, inoltre, con le considerazioni del relatore in merito agli emendamenti 1.101 e 1.102, in merito ai quali rileva l'opportunità di acquisire specifiche informazioni, in relazione alla competenza, dal Ministero del lavoro in ordine alla disponibilità di risorse sul fondo per l'occupazione.

Precisa, infine, in relazione all'emendamento 1.0.200, concernente la mobilità lunga per 3000 lavoratori, che il suddetto contingente di 3000 soggetti è incluso nelle previsioni relative all'accesso alla mobilità ordinaria, considerato che il ricorso a tali istituti può essere attivato a prescindere dall'emendamento in questione.

Il senatore MORANDO osserva che l'emendamento 1.0.200 sembra ampliare il numero dei soggetti ammissibili alla mobilità e preannuncia pertanto un voto contrario, per quanto di competenza della Commissione, sullo stesso.

Il presidente AZZOLLINI precisa che, come si evince anche dalla relativa relazione tecnica, l'emendamento 1.0.200 non sembra comportare nuovi o maggiori oneri per lo Stato in quanto pone a carico delle imprese i periodi di mobilità lunga che eccedono la mobilità ordinaria, non determina alcun effetto di pensionamento anticipato e, alla luce delle precisa-

zioni fornite anche dal sottosegretario Armosino, non comporta un'estensione della mobilità ordinaria. Propone pertanto di esprimere un parere non ostativo sul suddetto emendamento nonché sull'emendamento 1.8, che recepisce la condizione espressa dalla Commissione sul testo. Propone altresì di esprimere un parere non ostativo sul subemendamento 1.0.200/1 – ritenendo che le considerazioni del sottosegretario Armosino correlate alle finalizzazioni indicate nel fondo speciale di parte corrente relativo all'accantonamento del Ministero del lavoro non rilevino ai fini delle competenze della Commissione, essendo stata peraltro verificata la sussistenza di risorse adeguate sull'accantonamento ivi richiamato – condizionato tuttavia, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'introduzione di una clausola di salvaguardia volta a precisare che il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del comma, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, comma 2, n. 2), della legge n. 468 del 1978. Propone infine di esprimere un parere non ostativo sugli emendamenti 1.101, 1.102, 1.0.100 e 1.0.101 condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, in assenza di un'espressa previsione sulla cadenza dei relativi oneri, ad una loro riformulazione in termini tali da riferire l'onere all'esercizio finanziario 2003 ed un avviso contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.3, 1.4, 1.6, 1.100, 1.0.102 e 1.0.103.

La Sottocommissione approva quindi le proposte del Presidente.

(2015) Conversione in legge del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 24, recante disposizioni urgenti in materia di contributi in favore delle attività dello spettacolo

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore NOCCO rileva che si tratta degli emendamenti al decreto-legge in materia di contributi in favore delle attività dello spettacolo, trasmessi dall'Assemblea. Per quanto di competenza, segnala gli emendamenti 1.118 e 1.0.101 identici o analoghi ad emendamenti sui quali la Commissione ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Occorre, altresì, valutare l'emendamento 1.116, in quanto introduce elementi di rigidità nella determinazione di una parte del Fondo unico per lo spettacolo, la cui quantificazione, trattandosi di spesa discrezionale, avviene annualmente secondo quanto stabilito dalla tabella C. Segnala, infine, l'emendamento 1.0.100, in quanto sembra introdurre modalità suscettibili di comportare un incremento del debito contratto dallo Stato (comma 4), maggiori oneri privi di copertura finanziaria (comma 7) e per il quale occorre acquisire conferma della sussistenza di risorse impiegate a copertura del comma 5. Rileva infine che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO conviene con le considerazioni del relatore esprimendo avviso contrario sugli emendamenti 1.118, 1.0.101 e 1.0.116 nonché, tenendo tra l'altro conto dell'assenza di una quantificazione dei relativi oneri e di indicazioni sulla disponibilità delle risorse per farvi fronte, sui commi 4, 5, 6 e 7 dell'emendamento 1.0.100.

Su proposta del PRESIDENTE la Commissione esprime quindi contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.118, 1.0.101, 1.0.100 (limitatamente ai commi 4, 5, 6 e 7), nonché parere contrario sull'emendamento 1.116. Esprime, altresì, parere di nulla osta sui restanti emendamenti.

Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) (n. 178)

(Osservazioni alla Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con proposte di modifica e rilievi)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 13 marzo scorso.

Il relatore FERRARA, richiamandosi alle considerazioni espresse nella precedente seduta nonché ai chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, illustra il seguente schema di osservazioni: « La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di regolamento in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta alle seguenti condizioni, al fine di rendere compatibili le disposizioni contenute nel provvedimento in titolo con le ipotesi adottate nella relazione tecnica:

che, fermo restando il numero massimo, pari a otto, di componenti del Comitato di valutazione di cui all'articolo 10, venga eliminata la previsione, contenuta nell'articolo 8, comma 1, lettera *d*), della designazione, da parte del Consiglio scientifico generale, di due componenti del comitato di valutazione nell'articolo 8, ovvero venga modificata la composizione delle designazioni di cui al comma 2 dell'articolo 10;

che nell'articolo 14 venga espressamente indicata la soppressione degli organi collegiali dei consigli scientifici e dei comitati d'istituto;

che le disposizioni di cui agli articoli 19, comma 1, e 20 vengano adottate nel rispetto complessivo del vincolo di bilancio e che nell'articolo 20 venga altresì introdotta una disposizione volta a garantire il rispetto delle norme vigenti concernenti le nuove assunzioni ed in particolare dei parametri concernenti la programmazione triennale;

che nell'articolo 21 venga introdotto un vincolo al rispetto dell'invarianza della spesa complessiva attualmente sostenuta, in particolare, per i contratti a tempo determinato per la qualifica di ricercatore.

La Commissione osserva, inoltre, che nella relazione tecnica il risparmio connesso alla riduzione dei componenti del collegio dei revisori risulta sovrastimato in quanto ottenuto considerando che i componenti sup-

plenti percepiscano il medesimo trattamento degli altri componenti mentre dai chiarimenti offerti dal rappresentante del Governo risulta che il compenso erogato al membro supplente è di norma sensibilmente inferiore rispetto a quello corrisposto ai componenti effettivi».

La Sottocommissione approva quindi lo schema di osservazioni proposto dal relatore.

La seduta termina alle ore 16,45.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 5^a e 6^a RIUNITE (5^a - Programmazione economica, bilancio) (6^a - Finanze e tesoro)

Mercoledì 19 marzo 2003, ore 14,30

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento sulla organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'economia e delle finanze (n. 184).

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 19 marzo 2003, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 3 marzo 2003, n. 32, recante disposizioni urgenti per contrastare gli illeciti nel settore sanitario (2059).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- PASTORE ed altri. – Istituzione del Consiglio superiore della lingua italiana (993).

- CORTIANA ed altri. – Norme in materia di pluralismo informatico e sulla adozione e diffusione del *software* libero nella pubblica amministrazione (1188).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PIZZINATO ed altri. – Norme speciali per la città di Milano (1410).
- DEL PENNINO ed altri. – Norme per l'istituzione delle città metropolitane (1567).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – EUFEMI ed altri. – Modifiche alla Costituzione concernenti la formazione e le prerogative del Governo e il potere di scioglimento anticipato delle Camere (617).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TONINI ed altri. – Norme per la stabilizzazione della forma di governo intorno al Primo Ministro e per il riconoscimento di uno Statuto dell'opposizione (1662).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO ed altri. – Modifica degli articoli 92, 94 e 134 della Costituzione (1678).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MALAN ed altri. – Norme per l'introduzione della forma di Governo del Primo ministro (1889).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – NANIA ed altri. – Modifica degli articoli 55, 70, 71, 72, 76, 77, 83, 84, 85, 86, 87, 92 e 94 della Costituzione (1898).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D'AMICO – Norme sul Governo di legislatura e sullo Statuto dell'opposizione (1914).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TURRONI ed altri. – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione, in materia di forma del Governo (1919).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BASSANINI ed altri. – Modifica degli articoli 49, 51, 63, 64, 66, 71, 72, 74, 76, 77, 82, 83, 88, 92, 94, 95, 134, 138 della Costituzione e introduzione dei nuovi articoli 58-bis, 81-bis, 82-bis, 98-bis, nonché della nuova disposizione transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa (1933).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DEL PENNINO e COMPAGNA. – Norme sulla forma di governo basata sull'elezione diretta del Primo Ministro. Modifica degli articoli 49, 72, 88, 92, 93 e 94 della Costituzione (1934).
- CREMA. – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in materia di forma di governo (2001).

- CREMA. – Modifica degli articoli 55, 56, 88 e 92 della Costituzione concernenti l'elezione della Camera dei deputati e la nomina del Presidente del Consiglio dei ministri (2002).
- e delle petizioni nn. 400 e 433 ad essi attinenti.

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CADDEO ed altri. – Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo (340) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Democratici di sinistra – l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- MULAS ed altri. – Modificazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, sull'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo (911).
- ROLLANDIN ed altri. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo (363).
- CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE. – Proposta di modifiche ed integrazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante «Norme per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo» (1913).
- DATO. – Proposta di modifiche ed integrazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante norme per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo (1929).

V. Seguito dell'esame del documento:

- MALABARBA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti verificatisi a Genova in occasione del «G8» (*Doc. XXII, n. 13*).

VI. Esame dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica all'articolo 27 della Costituzione concernente l'abolizione della pena di morte (1472) (*Approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Boato ed altri; Piscitello ed altri; Pisapia; Zanettin ed altri; Bertinotti ed altri. Rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 25 febbraio 2003*).
- Deputato DI LUCA. – Modifica all'articolo 21 della legge 26 marzo 2001, n. 128, in materia di accesso da parte delle Forze di polizia ai sistemi informativi e ai dati detenuti dai vettori aerei e navali (2086) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

VII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifiche della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di *referendum* per il distacco di comuni e province da una regione e per l'aggregazione ad altra regione (2085) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fontanini; Foti; Illy ed altri; Moretti e Lenna*).
- BETTAMIO ed altri. – Modifiche agli articoli 42 e 44 della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di *referendum* di cui all'articolo 132 della Costituzione, per il distacco di comuni e province da una regione e l'aggregazione ad altra regione (1505).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento di attuazione della legge 27 dicembre 2001, n. 459 recante norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero (n. 168).

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 19 marzo 2003, ore 15

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità (1296).
- MARINO ed altri. – Modifica alle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari della corte d'appello di Genova e della corte d'appello di Firenze (104).
- PEDRIZZI ed altri. – Istituzione in Latina di una sezione distaccata della corte di appello di Roma (279).
- PEDRIZZI. – Istituzione del tribunale di Gaeta (280).

- BATTAFARANO ed altri. – Istituzione delle corti d'appello di Sassari, Taranto e Bolzano (344).
- MARINI. – Istituzione in Cosenza di una sezione distaccata della corte di appello di Catanzaro, di una sezione in funzione di corte d'assise di appello e di una sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale della Calabria (347).
- VALDITARA. – Istituzione di nuovo tribunale in Legnano (382).
- SEMERARO ed altri. – Istituzione della corte d'appello di Taranto (385).
- GIULIANO. – Istituzione del tribunale di Aversa (454).
- GIULIANO. – Istituzione in Caserta degli uffici giudiziari della corte di appello, della corte di assise di appello e del tribunale per i minorenni (456).
- VIVIANI. – Istituzione di una sede di corte d'appello, di una sede di corte di assise d'appello e di un tribunale dei minori a Verona (502).
- FASOLINO. – Delega al Governo per l'istituzione del tribunale di Mercato San Severino (578).
- CALDEROLI. – Istituzione della corte d'appello di Lucca (740).
- VISERTA COSTANTINI. – Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello di L'Aquila (752).
- PASTORE ed altri. – Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello de L'Aquila (771).
- MARINI ed altri. – Delega al Governo in materia di diversificazione dei ruoli nella magistratura (955).
- FILIPPELLI. – Istituzione della corte di assise presso il tribunale di Crotone (970).
- MARINI ed altri. – Norme in materia di reclutamento e formazione dei magistrati e valutazione della professionalità (1050).
- FEDERICI ed altri. – Istituzione della corte d'appello di Sassari (1051).
- FASSONE ed altri. – Distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti (1226).
- COSSIGA. – Delega al Governo in materia di giudici e pubblici ministeri: ruoli, funzioni, carriere (1258).
- COSSIGA. – Delega al Governo per la istituzione della Scuola superiore delle professioni legali (1259).
- COSSIGA. – Delega al Governo in materia di carriere dei giudici e dei pubblici ministeri, qualificazioni professionali dei magistrati, tempora-

- neità degli uffici giudiziari direttivi nonché di composizione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (1260).
- COSSIGA. – Delega al Governo in materia di adozione di un codice etico dei giudici e dei pubblici ministeri e relativa disciplina e incompatibilità (1261).
 - IERVOLINO ed altri. – Accorpamento delle città di Lauro, Domicella, Taurano, Marzano di Nola, Moschiano e Pago del Vallo di Lauro, nel circondario del tribunale di Nola (1279).
 - CICCANTI. – Modifica alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, con riferimento alla sede dell'ufficio di sorveglianza per adulti di Macerata (1300).
 - FASSONE ed altri. – Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità (1367).
 - FASSONE. – Delega al Governo per la revisione e la razionalizzazione delle sedi e degli uffici giudiziari (1411).
 - CALVI ed altri. – Norme in materia di istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, in materia di tirocinio, di distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti, di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità e norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio e di temporaneità degli incarichi direttivi (1426).
 - CIRAMI ed altri. – Istituzione in Agrigento di una sezione distaccata della corte d'appello e della corte d'assise d'appello di Palermo (1468).
 - Antonino CARUSO e PELLICINI. – Delega al Governo per l'istituzione della corte d'appello di Busto Arsizio e del tribunale di Legnano e per la revisione dei distretti delle corti d'appello di Milano e Torino (1493).
 - CALLEGARO. – Accorpamento dei comuni di Aiello del Friuli, Aquileia, Campolongo al Torre, Cervignano del Friuli, Chiopris, Viscone, Fiumicello, Ruda, San Vito al Torre, Tapogliano, Terzo d'Aquileia, Villa Vicentina e Visco, nel circondario del tribunale di Gorizia (1519).
 - CALDEROLI. – Istituzione della corte d'appello di Novara (1555).
 - CICCANTI. – Modifica della Tabella A, allegata al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, con riferimento ai tribunali di Ascoli Piceno e di Fermo (1632).
- II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- NANIA ed altri. – Disciplina delle professioni intellettuali (691).
 - PASTORE ed altri. – Disciplina delle professioni intellettuali (804).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni a tutela degli animali (1930) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Grignaffini ed altri; Azzolini ed altri; Zanella ed altri; Zanella ed altri*).
- ACCIARINI ed altri. – Divieto di impiego di animali in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate (42).
- RIPAMONTI. – Divieto di svolgimento di competizioni di levrieri (294).
- RIPAMONTI ed altri. – Divieto di impiego di animali in combattimenti (302).
- PACE ed altri. – Disciplina della detenzione dei cani potenzialmente pericolosi, nonché disposizioni per il divieto di combattimenti tra animali (789).
- CHINCARINI ed altri. – Divieto di impiego di animali in combattimenti (926).
- ACCIARINI ed altri. – Modifica dell'articolo 727 del codice penale, in materia di maltrattamento di animali (1118).
- BUCCIERO ed altri. – Nuove norme in materia di maltrattamento degli animali (1397).
- BONGIORNO ed altri. – Misure per la repressione e la prevenzione degli abusi sugli animali domestici (1445).
- PERUZZOTTI ed altri. – Modalità per l'esercizio della tutela e il rispetto del diritto al benessere psico-fisico degli animali che vivono a contatto con l'uomo. Delega al Governo per il rispetto dei diritti degli animali tutelati (1541).
- CENTARO ed altri. – Modifiche ed integrazioni al codice penale in materia di maltrattamenti e combattimenti tra animali (1542).
- SPECCHIA ed altri. – Nuove norme contro il maltrattamento di animali (1554).
- ZANCAN ed altri. – Norme per la protezione di animali ed abrogazione degli articoli 638 e 727 del codice penale (1783).
- e della petizione n. 85 ad essi attinente.

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- VERALDI ed altri. – Modifiche all'articolo 81, comma 2, lettera c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di formazione dell'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato (1752).

- Deputato PECORELLA. – Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (1912) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di tre anni (1986) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge Pisapia ed altri; Fanfani ed altri*).
- CREMA. – Sospensione dell'esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di tre anni per condanne relative a reati commessi prima del 31 dicembre 2000 (1835).
- CAVALLARO ed altri. – Sospensione dell'esecuzione della pena detentiva residua fino ad un massimo di tre anni per reati commessi fino a tutto il 31 dicembre 2001 (1845).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MEDURI ed altri. – Norme per contrastare la manipolazione psicologica (800).
- ALBERTI CASELLATI. – Disposizioni concernenti il reato di manipolazione mentale (1777).
- e della petizione n. 105 ad esso attinente

VII. Esame dei disegni di legge:

- Modifiche urgenti al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante disciplina del fallimento (1243).
- BUCCIERO ed altri. – Nuove norme in materia di compravendita di immobili destinati ad essere adibiti come case di prima abitazione (684).
- e del voto regionale n. 80 ad esso attinente.
- MACONI ed altri. – Disposizioni in materia di tutela degli acquirenti di immobili destinati ad uso abitativo (1185).
- MONTI ed altri. – Norme per la tutela degli acquirenti di immobili destinati ad essere adibiti come casa di prima abitazione (1453).
- ALBERTI CASELLATI ed altri. – Separazione delle carriere dei magistrati (1536).
- CURTO. – Istituzione in Brindisi di una sezione distaccata della corte di appello e della corte di assise di appello di Lecce (1668).

- GUASTI. – Istituzione in Parma di una sezione distaccata della Corte d'appello di Bologna (1710).
- CAVALLARO. – Istituzione del tribunale di Caserta (1731).
- CUTRUFO e TOFANI. – Istituzione in Frosinone di una sezione distaccata della Corte di appello di Roma e della Corte di assise d'appello di Roma (1765).
- MONTAGNINO ed altri. – Ampliamento del distretto della Corte d'appello di Caltanissetta (1843).
- Deputato COLA. – Modifica dell'articolo 165 del codice di procedura civile, in materia di costituzione dell'attore (995) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- BATTISTI ed altri. – Legge quadro sulle professioni intellettuali (1478).
- RIPAMONTI. – Concessione di indulto e provvedimenti in materia di misure alternative alla detenzione (1018).
- BOREA. – Concessione di amnistia ed indulto (1509).
- GRECO ed altri. – Concessione di indulto revocabile (1831).
- FASSONE e MARITATI. – Concessione di indulto incondizionato. Sostegno al reinserimento sociale dei detenuti scarcerati (1847).
- CALVI ed altri. – Concessione di indulto (1849).
- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 febbraio 2003, n. 18, recante disposizioni urgenti in materia di giudizio necessario secondo equità (2103) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

VIII. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- BUCCIERO e Antonino CARUSO. – Modifica all'articolo 8 della legge 2 marzo 1963, n. 320, concernente l'indennità spettante agli esperti delle sezioni specializzate agrarie (79).
- GUBETTI ed altri. – Tutela del diritto dei detenuti ad una giusta pena (534).
- GIULIANO ed altri. – Modifica delle norme sul numero delle sedi notarili e di alcune funzioni svolte dai notai e dagli avvocati (817).
- MEDURI ed altri. – Delega al Governo per la disciplina dell'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria (1184) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- Soppressione dei tribunali regionali e del Tribunale superiore delle acque pubbliche (1727).

- BETTAMIO ed altri. – Disciplina della professione di investigatore privato (490).
- MANZIONE. – Norme in tema di uso dei dati contenuti nei registri immobiliari (512) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Margherita-DL-L'Ulivo, ai sensi degli articoli 53, comma 3 e 79, comma 1, del Regolamento*).
- Luigi BOBBIO ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di utilizzazione delle denunce anonime (1769) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

IN SEDE DELIBERANTE

I. Discussione dei disegni di legge:

- CONSOLO. – Modifiche al codice penale in materia di mutilazioni e lesioni agli organi genitali a fine di condizionamento sessuale (414).
- BOLDI ed altri. – Modifiche al codice penale e disposizioni concernenti il divieto delle pratiche di mutilazione sessuale (566).

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Deputati FANFANI e CASTAGNETTI. – Modifiche al codice penale e al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di omissione di soccorso (1272-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Antonino CARUSO e SEMERARO. – Modifica dell'articolo 291 del codice civile, in materia di adozione di persone maggiori di età, dell'articolo 32 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404 e dell'articolo 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, in materia di competenza del tribunale dei minorenni (1611).
-

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 19 marzo 2003, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Mario Bacchini sulla situazione in Venezuela.

IN SEDE REFERENTE

I. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991 (1842) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- DONATI ed altri. – Ratifica ed esecuzione dei Protocolli alla Convenzione per la protezione delle Alpi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991 (1157).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante ordinamento del Ministero degli affari esteri (1975) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

DIFESA (4^a)

Mercoledì 19 marzo 2003, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni.

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- PERUZZOTTI ed altri. – Delega al Governo per il riordino dei corpi della Croce rossa italiana ausiliari delle Forze armate (1499).

II. Esame dei disegni di legge:

- PERUZZOTTI. – Riordinamento dei corpi della Croce rossa italiana ausiliari delle Forze armate dello Stato (319).
 - MELELEO ed altri. – Riordinamento della sanità militare (452).
 - Paolo DANIELI. – Nuove norme sull'ordinamento del corpo militare della Croce rossa italiana (769).
 - Paolo DANIELI. – Disposizioni in materia di assestamento e di riordinamento del corpo militare della Croce rossa italiana, istituzione dei ruoli e avanzamento del personale in servizio permanente ed in congedo e relativa disposizione del reclutamento, dello stato e del trattamento economico (815).
 - Delega al Governo per il riordino del Servizio sanitario militare (1917).
 - NIEDDU ed altri. – Norme in materia di riforma del Servizio sanitario militare e delega al Governo per la definizione delle consistenze organiche dei singoli gradi (1935).
-

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 19 marzo 2003, ore 9 e 15,30

IN SEDE REFERENTE**I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:**

- AZZOLLINI ed altri. – Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, relativamente alla denominazione e al contenuto della legge finanziaria. Delega al Governo in materia di conti pubblici (1492).
- MORANDO ed altri. – Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, relativamente al Titolo I, IV e V, in tema di riforma delle norme di contabilità pubblica (1548).

II. Esame del disegno di legge:

- EUFEMI. – Modifiche ed integrazioni alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, in materia di contabilità di Stato (1979).

IN SEDE CONSULTIVA**Esame del disegno di legge e dei relativi emendamenti:**

- Delega al Governo in materia di incentivi alla occupazione, di ammortizzatori sociali, di misure sperimentali a sostegno dell'occupazione regolare e delle assunzioni a tempo indeterminato nonché di arbitrato nelle controversie individuali di lavoro (848-bis). *(Risultante dallo stralcio deliberato dall'Assemblea il 13 giugno 2002 degli articoli 2, 3, 10 e 12 del disegno di legge d'iniziativa governativa n. 848).*
-

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 19 marzo 2003, ore 15,30

PROCEDURE INFORMATIVE

- I. Interrogazioni.
- II. Seguito dell'indagine conoscitiva sul settore dei giochi e delle scommesse: esame del documento conclusivo.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Proposta di nomina del Presidente del Fondo Interbancario di Garanzia (n. 59).

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 19 marzo 2003, ore 15,30

IN SEDE REFERENTE

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
 - TOGNI ed altri. – Nuova disciplina per le attività circensi. Delega al Governo per la determinazione dei principi fondamentali in materia (1026).
 - ACCIARINI. – Divieto di impiego di animali nei circhi e spettacoli viaggianti e per la promozione dello spettacolo circense (1373).
 - ACCIARINI ed altri. – Norme per la promozione delle attività circensi e divieto di impiego degli animali nei circhi e spettacoli viaggianti (1467).
- II. Seguito dell'esame del disegno di legge:
 - GIRFATTI ed altri. – Delega al Governo per il recupero e il rilancio dell'area vesuviana di Ercolano-Pompei (1167).

AFFARE ASSEGNATO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare:

- Questioni afferenti il sistema universitario italiano.

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione del disegno di legge:

- Deputati Elio VITO ed altri. – Istituzione del Museo Nazionale della Shoah (1974) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui nuovi modelli organizzativi per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali: audizione di rappresentanti di Herity.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 19 marzo 2003, ore 8,30 e 15

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente (1791) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Duca ed altri; Sanza ed altri*).

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico (1956) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Muratori e Germanà; Perlini ed altri; Carli ed altri*).

- LAURO. – Norme per le imbarcazioni d'epoca e di interesse storico e collezionistico (237).
- PROVERA. – Norme in materia di nautica da diporto (536).
- GRILLO. – Disposizioni per il riordino ed il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico (743).
- CUTRUFO ed altri. – Provvedimenti di sostegno del settore della nautica da diporto e del turismo nautico (979).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

- I. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:
- Proposta di nomina del Presidente dell'Autorità portuale di Cagliari (n. 61).
- II. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:
- Schema di decreto legislativo recante riforma ed aggiornamento della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, relativa all'attraversamento stabile dello Stretto di Messina (n. 181).
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 19 marzo 2003, ore 15,30

IN SEDE CONSULTIVA

- I. Seguito dell'esame del documento:
- Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2002 (*Doc. LXXXVII, n. 3*).
- II. Esame congiunto dei disegni di legge:
- Disposizioni a tutela degli animali (1930) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Grignaffini ed altri; Azzolini ed altri; Zanella ed altri; Zanella ed altri*).
 - ACCIARINI ed altri. – Divieto di impiego di animali in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate (42).

- RIPAMONTI ed altri. – Divieto di impiego di animali in combattimenti (302).
 - PACE ed altri. – Disciplina della detenzione dei cani potenzialmente pericolosi, nonché disposizioni per il divieto di combattimenti tra animali (789).
 - CHINCARINI ed altri. – Divieto di impiego di animali in combattimenti (926).
 - ACCIARINI ed altri. – Modifica dell'articolo 727 del codice penale, in materia di maltrattamento di animali (1118).
 - BUCCIERO ed altri. – Nuove norme in materia di maltrattamento degli animali (1397).
 - CENTARO ed altri. – Modifiche ed integrazioni al codice penale in materia di maltrattamenti e combattimenti tra animali (1542).
-

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 19 marzo 2003, ore 15

IN SEDE REFERENTE

I. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo in materia previdenziale, misure di sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria (2058) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- MAGNALBÒ. – Modifiche e integrazioni all'articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di totalizzazione dei periodi di iscrizione e contribuzione (421).
- VANZO ed altri. – Abrogazione delle disposizioni concernenti il divieto di cumulo tra redditi di pensione e redditi di lavoro autonomo (1393).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo in materia di incentivi alla occupazione, di ammortizzatori sociali, di misure sperimentali a sostegno dell'occupazione regolare e delle assunzioni a tempo indeterminato nonché di arbitrato nelle controversie individuali di lavoro (848-bis) (*Risultante dallo stralcio deliberato dall'Assemblea il 13 gennaio 2002 degli articoli 2, 3, 10 e 12 del disegno di legge d'iniziativa governativa*).

- MANZIONE. – Modifica all'articolo 4 della legge 11 maggio 1990, n. 108, in materia di licenziamenti individuali (514).
 - RIPAMONTI. – Modifiche ed integrazioni alla legge 11 maggio 1990, n. 108, in materia di licenziamenti senza giusta causa operati nei confronti dei dipendenti di organizzazioni politiche o sindacali (1202).
 - DI SIENA ed altri. – Misure per l'estensione dei diritti dei lavoratori (2008).
 - e della petizione n. 449 ad essi attinente.
-

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 19 marzo 2003, ore 14,30

PROCEDURE INFORMATIVE

- I. Seguito dell'indagine conoscitiva sull'emergenza idrica nelle aree urbane del Mezzogiorno e delle isole: seguito dell'esame del documento conclusivo.
- II. Seguito dell'indagine conoscitiva sul dissesto idrogeologico di alcune regioni del Mezzogiorno e sui danni provocati dagli eventi meteorologici del gennaio 2003: audizione del Presidente dell'ASITA (Associazioni scientifiche per le informazioni territoriali e ambientali).

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15, recante misure finanziarie per consentire interventi urgenti nei territori colpiti da calamità naturali (2084) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite
ad esso connesse**

Mercoledì 19 marzo 2003, ore 13,30, 14,30 e 15

ORE 13,30

Audizione del direttore del SISMI, Nicolò Pollari.

ORE 14,30

Audizione dei rappresentanti di Greenpeace Italia.

ORE 15

Audizione dei rappresentanti dell'Ente nazionale italiano di unificazione –
UNI, e dei rappresentanti di Ambienteitalia Srl.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale**

Mercoledì 19 marzo 2003, ore 8,30

Esame dei risultati dell'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di
previdenza e assistenza sociale:

- Bilanci consuntivi 2000-2001 relativi all'Istituto nazionale della previdenza sociale - INPS.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la riforma amministrativa**

Mercoledì 19 marzo 2003, ore 14,30

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

I. Seguito dell'esame del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo recante riordino del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) (n. 178).

II. Esame dei seguenti atti:

- Schema di decreto legislativo recante riordino dell'Agenzia spaziale italiana (A.S.I.) (n. 179).
- Schema di decreto legislativo recante riordino dell'Istituto nazionale di astrofisica (INAF) (n. 182).
- Schema di decreto legislativo recante riassetto organizzativo del Ministero dell'economia e delle finanze e delle Agenzie fiscali (n. 183).

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA
sull'anagrafe tributaria**

Mercoledì 19 marzo 2003, ore 14,30

Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento della Camera, di una proposta di Relazione sull'attività della Commissione.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia**

Mercoledì 19 marzo 2003, ore 14

Seguito dell'esame delle risoluzioni 7-00190 Bolognesi ed altri e 7-00023 Tredese ed altri, in materia di adozioni internazionali.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'affare Telekom-Serbia**

Mercoledì 19 marzo 2003, ore 14,45, 14,50 e 15

ORE 14,45

Comunicazioni del Presidente.

ORE 14,50

Esame di proposte di rogatorie all'estero.

ORE 15

Seguito dell'audizione del dottor Biagio Agnes, già presidente di STET.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
concernente il «Dossier Mitrokhin» e l'attività
d'Intelligence italiana**

Mercoledì 19 marzo 2003, ore 20

Audizione del generale Luigi Prencipe.

